SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 154° - Numero 107

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 9 maggio 2013** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 18 marzo 2013, n. **47**.

Regolamento recante disciplina delle scommesse a distanza a quota fissa con interazione diretta fra giocatori.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni, concernente la disciplina delle attività di gioco;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 18 aprile 1951, n. 581, recante norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sulla disciplina delle attività di gioco;

Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e successive modificazioni, recante il riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse in attuazione all'articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 288;

Visto l'articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133, che affida al Ministro delle finanze l'emanazione, con riferimento ai giochi pubblici, di regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la disciplina delle modalità e dei tempi di gioco, della corresponsione di aggi, diritti e proventi dovuti a qualsiasi titolo nonché l'articolo 12, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, concernente la stessa potestà regolamentare in materia di giochi, scommesse e concorsi a premi;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo ed, in particolare, l'articolo 25, comma 2, come modificato dal decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, recante disposizioni in merito all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, in attuazione dell'articolo 12, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, con il quale si è provveduto all'affidamento delle attribuzioni in materia di giochi e scommesse all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto l'articolo 4 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, con il quale sono state dettate disposizioni in materia di unificazione delle competenze in materia di giochi;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° marzo 2006, n. 111, recante norme concernenti la disciplina delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi da adottare ai sensi dell'articolo 1, comma 286, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 ed ai sensi dell'articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133;

Visto l'articolo 38, comma 1, lettera *a)* del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che demanda ad un regolamento ministeriale l'istituzione delle scommesse a distanza a quota fissa con modalità di interazione diretta tra i singoli giocatori;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione;

Visto l'articolo 12, comma 1, lettera *g)* del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, che stabilisce le misure dell'aliquota di imposta unica e della posta unitaria di gioco;

Visto l'articolo 24, commi da 11 a 26 della legge 7 luglio 2009, n. 88, recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea», che ha introdotto nuove disposizioni per la disciplina del gioco a distanza;

Visto, in particolare, il comma 12 del citato articolo 24 della legge n. 88 del 2009, il quale dispone che la disciplina dei singoli giochi da esercire e raccogliere a distanza è introdotta ovvero adeguata con regolamenti ministeriali e che, nel rispetto della disciplina dei giochi, che con provvedimenti del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato si provvede alla istituzione dei singoli giochi, alla definizione delle condizioni generali di gioco e delle relative regole tecniche, anche d'infrastruttura, nonché della posta unitaria di partecipazione al gioco, alla individuazione della misura di aggi, diritti o proventi, ed alla variazione della misura del prelievo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in applicazione del quale l'Agenzia delle Dogane ha incorporato l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato a decorrere dal 1° dicembre 2012, assumendo la nuova denominazione di Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;

Considerato che gli obblighi comunitari di notifica ai sensi della direttiva 98/34/CE, che prevede una procedura di informazione nel settore delle norme e delle regole tecniche e delle regole relative ai servizi dell'informazione, sono stati assolti con procedura n. 2012/0029/I del 16 gennaio 2012, alla quale ha fatto seguito il periodo di sospensione previsto dalle procedure comunitarie;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza del 26 luglio 2012 della Sezione consultiva per gli atti normativi;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi del predetto articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 3-2080 del 28 febbraio 2013;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto e definizioni

1. Il presente regolamento definisce le regole generali relative alle scommesse a distanza a quota fissa con interazione diretta fra giocatori su eventi sportivi e su eventi non sportivi nonché l'imposta unica ad esse applicabile.

2. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) AAMS, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;

b) abbinamento, l'individuazione da parte del concessionario dell'effettiva sovrapposizione, anche parziale, di una o più offerte di scommessa tra loro; l'abbinamento non determina l'instaurazione di qualsivoglia rapporto contrattuale fra i giocatori che abbiano effettuato le relative offerte di scommessa, che resta instaurato con il solo concessionario;

c) accettazione, la procedura di verifica da parte di AAMS delle offerte di scommessa effettuate sulla piattaforma di raccolta del singolo concessionario e da questo trasmesse al sistema centralizzato di AAMS al fine di verificare la loro validità e rispondenza ai criteri fissati da AAMS stessa. Successivamente all'accettazione da parte di AAMS, le offerte di scommessa effettuate sulla piattaforma di raccolta potranno essere abbinate dal concessionario con una o più offerte di scommessa;

d) certificazione, la certificazione della piattaforma di gioco, resa da un ente di certificazione accreditato, ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, da un organismo nazionale di accreditamento comunitario o di altro Stato, secondo quanto previsto dal presente decreto e dai collegati provvedimenti di AAMS;

e) codice identificativo dell'offerta di scommessa, il codice univoco generato dal sistema centralizzato, attribuito a ciascuna offerta di scommessa accettata da AAMS; il codice identificativo viene comunicato dal concessionario ai giocatori e garantisce l'accettazione e la registrazione sul sistema centralizzato di AAMS della relativa offerta di scommessa ai fini di un possibile abbinamento;

f) codice identificativo dell'abbinamento, il codice univoco generato dal sistema centralizzato, attribuito a ciascun abbinamento; il codice identificativo è dato in risposta a ciascun abbinamento realizzato che il concessionario deve comunicare secondo le modalità definite dal protocollo;

g) commissione, qualsiasi importo addebitato ad un giocatore per l'utilizzo della piattaforma di raccolta, ivi compresa la commissione sulle vincite;

h) commissione sulle vincite, l'importo che in caso di vincita netta di un giocatore in un singolo mercato, il concessionario addebiterà a tale giocatore alla liquidazione del mercato stesso, trattenendolo dalla vincita netta pagabile al giocatore medesimo;

i) concessionario, il soggetto titolare della concessione per l'affidamento dell'esercizio dei giochi pubblici di cui all'articolo 24, comma 13, della legge 7 luglio 2009, n. 88, autorizzato alla raccolta a distanza di scommesse con interazione diretta fra giocatori ai sensi del presente decreto;

l) conto di gioco, indica il contratto tra il giocatore ed il concessionario, di cui all'articolo 24, comma 19 della legge 7 luglio 2009, n. 88, e i connessi provvedimenti di AAMS;

m) esposizione massima, in relazione a ciascuna offerta di scommessa l'importo massimo che il giocatore è disposto a mettere in gioco;

n) evento, l'evento, anche non sportivo, relativamente al quale il concessionario offre i mercati che sono pubblicati nel programma ufficiale AAMS;

o) giocatore, ciascuna persona fisica identificabile tramite il codice fiscale, che, avendo sottoscritto un contratto di conto di gioco per la partecipazione del gioco a distanza con il concessionario, accede alla piattaforma di raccolta del concessionario tramite mezzi elettronici e di connessione telematica o telefonica;

p) gioco sicuro legale e responsabile, le modalità di gioco con vincita in denaro adottate dal concessionario, sulla base dei provvedimenti di AAMS, al fine di garantire la tutela, sia degli interessi del singolo giocatore, sia di quelli pubblici;

q) imposta unica, l'imposta disciplinata dall'articolo 9 del presente decreto;

r) liquidazione del mercato, fase in cui viene individuata la vincita netta del giocatore, all'esito di un evento oggetto del mercato;

s) mercato, l'insieme degli esiti pronosticabili per un tipo scommessa relativamente ad un evento. Per ogni evento possono essere istituiti uno o più mercati, sulla base del palinsesto ufficiale AAMS o dell'eventuale programma di avvenimenti personalizzati e complementari;

t) offerta di scommessa, un'offerta «banco» o un'offerta «puntata». L'offerta di scommessa indica l'esposizione massima prescelta dal giocatore e, sulla base delle regole pubblicate dal concessionario titolare della piattaforma, i parametri per la determinazione della quota al momento dell'abbinamento;

u) offerta «banco», è la proposta di una scommessa, effettuata sulla piattaforma di raccolta del concessionario, avente ad oggetto il non realizzarsi di uno o più esiti pronosticabili all'interno di una determinata tipologia di scommessa per un mercato. L'esito pronosticato dal giocatore è l'opposto dell'esito pronosticato in una offerta «puntata»;

v) offerta «puntata», è la proposta di una scommessa, effettuata sulla piattaforma di raccolta del concessionario, avente ad oggetto il realizzarsi di uno o più esiti pronosticabili all'interno di una determinata tipologia di scommessa per un mercato. L'esito pronosticato dal giocatore è l'opposto dell'esito pronosticato in una scommessa «banco»;

z) piattaforma di raccolta, la piattaforma tecnologica mediante la quale il concessionario gestisce il servizio di scommesse a quota fissa con interazione diretta dei giocatori il cui conto di gioco è registrato presso AAMS;

aa) posta di gioco, è l'importo scommesso dal giocatore in relazione alle proprie offerte «puntata» che siano state abbinate;

bb) programma ufficiale o palinsesto, indica l'elenco degli eventi sportivi e non sportivi nonché dei relativi mercati istituiti e pubblicati da AAMS ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° marzo 2006, n. 111 e sue modificazioni, sui quali possono essere accettate le scommesse;

cc) programma di avvenimenti personalizzati e complementari, indica l'elenco degli avvenimenti sportivi e non sportivi, nonché dei relativi mercati, definiti dal concessionario autorizzato da AAMS ai sensi del provvedimento di cui all'articolo 12 comma 1, lettera *m)* del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;

dd) protocollo di comunicazione, il protocollo applicativo, adottato con provvedimento di AAMS, che il concessionario deve adottare per il colloquio in via telematica tra la propria piattaforma di raccolta e il sistema centralizzato di AAMS;

ee) quota finale, il numero che è indicato in ogni scommessa abbinata e che, per tale scommessa, consente di determinare la somma che il giocatore potrà vincere qualora l'esito effettivo del relativo evento corrisponda a quello pronosticato. La quota finale è uguale o più favorevole per il giocatore della quota prescelta indicata nell'offerta di scommessa originale;

ff) quota prescelta, il numero che è indicato in ogni offerta di scommessa e che, per tale offerta di scommessa, consente di determinare la vincita potenziale del giocatore qualora l'esito effettivo del relativo evento corrisponda a quello pronosticato;

gg) sistema centralizzato, il sistema di elaborazione per la gestione ed il controllo da parte di AAMS di tutte le informazioni e di tutti i dati relativi alle scommesse a distanza a quota fissa con interazione diretta fra giocatori su eventi sportivi e su eventi non sportivi e l'imposta unica ad esse applicabile;

hh) vincita netta, l'eventuale ammontare vinto da un giocatore su un singolo mercato e calcolato dal concessionario alla liquidazione del mercato stesso effettuando la somma algebrica dell'ammontare vinto e perso dal giocatore su tutte le scommesse abbinate nel mercato stesso. L'importo scommesso dal giocatore non fa parte della vincita netta.

Art. 2.

Autorizzazione alla raccolta delle scommesse

1. Ai fini dell'autorizzazione alla raccolta delle scommesse di cui all'articolo 1, comma 1, il concessionario inoltra ad AAMS apposita istanza, corredata dal progetto della piattaforma di gioco e dalla certificazione recante l'esito positivo della verifica tecnica diretta ad accertare la conformità della piattaforma di gioco ai requisiti riportati nelle linee guida per la certificazione, approvate con provvedimento di AAMS e rese disponibili sul proprio sito istituzionale. Successive modifiche delle caratteristiche essenziali del progetto della piattaforma sono subordinate alla preventiva approvazione di AAMS e all'eventuale rinnovo della certificazione.

Art. 3.

Oggetto delle scommesse

1. Le offerte di scommessa hanno per oggetto eventi contenuti nel programma ufficiale di AAMS, nonché nei programmi di avvenimenti personalizzati e complementari a quello ufficiale.

2. Per ogni evento, possono essere oggetto delle offerte di scommessa solo gli esiti dei tipi di scommessa previsti per quel determinato evento dai programmi di cui al comma 1.

3. Il giocatore può effettuare una pluralità di offerte «banco» e «puntata» per ogni singolo mercato, purché sia attiva la procedura di accettazione, fermo restando l'esposizione massima in relazione a ciascuna offerta.

Art. 4.

Scommesse ammesse, caratteristiche delle offerte di scommessa e abbinamento

1. Le scommesse a quota fissa con interazione diretta fra giocatori sono quelle per le quali l'importo scommesso e la somma da riscuotere, in caso di vincita, o le relative modalità di determinazione, sono concordate mediante l'inserimento da parte del giocatore di una offerta di scommessa e la successiva effettuazione dell'abbinamento da parte della piattaforma di raccolta.

2. Per garantire la sicurezza e riservatezza del giocatore, l'interazione diretta fra giocatori è virtuale ed avviene con la mediazione del concessionario, il quale consente ai giocatori sulla propria piattaforma di raccolta di inserire offerte di scommessa da abbinare con offerte di scommessa già effettuate o da effettuarsi sulla piattaforma di raccolta.

3. L'offerta di scommessa effettuata sulla piattaforma di raccolta, ove acquisita dal concessionario, si intende presa in carico con riserva in attesa di accettazione da parte del sistema centralizzato e del successivo abbinamento da parte del concessionario.

4. Il concessionario trasmette al sistema centralizzato, nei modi previsti dal protocollo di comunicazione, i dati delle offerte di scommessa effettuate sulla propria piattaforma di raccolta. Il sistema centralizzato accetta, ove ne ricorrano i presupposti, le offerte di scommessa e attribuisce i codici identificativi comunicandoli al concessionario, che li rende accessibili al giocatore nell'area personale relativa al suo conto di gioco.

5. Le offerte di scommessa effettuate sulla piattaforma di raccolta costituiscono scommesse valide e vincolanti per il giocatore solo a seguito dell'eventuale abbinamento effettuato dal concessionario e nei limiti dello stesso. Le offerte di scommessa sono revocabili da parte del giocatore sino alla comunicazione del loro abbinamento, o, se anteriore, sino alla chiusura dell'accettazione di offerte di scommessa sul relativo mercato. In caso di abbinamento parziale, le offerte di scommessa sono revocabili solo per la quota parte dell'esposizione massima che non costituisca già importo scommesso.

6. Le offerte di scommessa potranno essere abbinate dal concessionario, in tutto o in parte, ad una o più altre offerte di scommessa, nel rispetto delle modalità di abbi-

namento pubblicate dal concessionario sul proprio sito. A tal fine, nell'ambito dell'abbinamento parziale o totale di un'offerta di scommessa il concessionario individua l'importo scommesso che, nell'aggregato, non può mai eccedere l'esposizione massima prescelta dal giocatore in relazione a tale offerta di scommessa. L'acquisizione di un'offerta di scommessa effettuata sulla piattaforma di raccolta non ne comporta l'abbinamento, il quale è eventuale ed è comunque subordinato all'accettazione da parte del sistema centralizzato secondo quanto previsto al comma 4.

7. Il concessionario trasmette al sistema centralizzato, nei modi previsti dal protocollo di comunicazione, gli abbinamenti generati dalle offerte di scommessa effettuate sulla piattaforma di raccolta. Il sistema centralizzato accetta le offerte di scommessa e attribuisce i codici identificativi comunicandoli al concessionario.

8. Il concessionario comunica l'avvenuto abbinamento delle offerte di scommessa effettuate sulla piattaforma di raccolta mediante registrazione, nell'area personale del conto di gioco del giocatore, dell'importo scommesso, della quota attribuita e dell'identificativo dell'abbinamento.

9. L'importo scommesso è prelevato dal conto di gioco del giocatore e, in caso di vincita ed in assenza di altre posizioni debitorie del giocatore, è restituito al giocatore assieme al pagamento delle vincite nette relative al medesimo mercato. Prima della chiusura dell'accettazione delle scommesse, il concessionario può consentire al giocatore di disporre dell'eventuale differenza fra gli importi scommessi, in un particolare mercato, per offerte «banco», da una parte, e per offerte «puntata», dall'altra, che siano state abbinate, al solo fine di effettuare ulteriori offerte di scommessa relative allo stesso mercato. In tal caso l'eventuale commissione sulle vincite viene calcolata a seguito della determinazione degli esiti ai sensi dell'articolo 7.

Art. 5.

Comunicazioni ad AAMS delle vincite e delle commissioni

1. Determinati gli esiti ai sensi dell'articolo 7, il concessionario comunica al sistema centralizzato, per ogni giocatore che abbia avuto almeno una offerta abbinata, i dati relativi all'importo scommesso, ai rimborsi applicabili, alle vincite e alle commissioni applicate sulle vincite stesse.

Art. 6.

Pagamento delle vincite e dei rimborsi

1. Il pagamento delle vincite nette, detratte le commissioni spettanti al concessionario, così come previsto dall'articolo 9, nonché di eventuali rimborsi è effettuato dal concessionario direttamente sul conto di gioco del giocatore.

2. Il giocatore ha diritto al rimborso in caso di scommessa non valida, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° marzo 2006, n. 111 e successive modificazioni e, in tal caso, non potrà essergli addebitata alcuna commissione. Il rimborso può riguardare tutti o parte degli abbinamenti di un singolo mercato.

Art. 7.

Pubblicità dell'esito degli eventi e comunicazioni

1. L'esito degli eventi è determinato ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° marzo 2006, n. 111, e successive modificazioni.

2. AAMS trasmette ai concessionari le comunicazioni degli esiti vincenti, nonché le ulteriori comunicazioni relative agli eventi oggetto di scommessa. Il concessionario ne cura la comunicazione al pubblico sul proprio sito o i propri siti internet. Il nome dei giocatori non è mai pubblicato o altrimenti comunicato ad altri giocatori, ivi inclusi quelli che abbiano effettuato scommesse abbinate.

Art. 8.

Offerte «puntata» e «banco»

1. Ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera *g)*, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, la posta di gioco per ciascuna offerta «puntata» è prescelta dal giocatore da un minimo di 50 centesimi di euro, in multipli di 50 centesimi di euro. Conseguentemente, ciascuna offerta «banco» è effettuata dal giocatore in modo tale che la posta di gioco di un'eventuale offerta «puntata» corrispondente ammonti ad un minimo di 50 centesimi di euro.

2. Non è consentita l'accettazione di offerte di scommessa la cui vincita potenziale, determinata sulla base della quota prescelta, è superiore all'importo previsto dall'articolo 12, comma 4, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° marzo 2006, n. 111.

3. Eventuali variazioni della posta di gioco sono effettuate con provvedimento di AAMS. Fermi restando i predetti vincoli, il concessionario ha la facoltà di effettuare abbinamenti parziali, cui conseguono poste di gioco inferiori.

Art. 9.

Commissioni e imposta applicata

1. Per le tipologie di scommesse di cui all'articolo 4, l'imposta unica, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera *g)* del citato decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, è pari al venti per cento della base imponibile.

2. Costituiscono base imponibile le commissioni trattenute dal concessionario ai giocatori, fino a un massimo del 10 per cento delle somme giocate nelle scommesse abbinate, incluse le commissioni sulle vincite.

3. Gli importi delle commissioni sono comunicati tramite il protocollo di comunicazione, entro le 12 ore successive al momento della determinazione degli esiti vincenti di un mercato e per ogni singolo giocatore. Tali importi sono convalidati dal sistema centralizzato nell'arco delle 24 ore di ciascun giorno del mese. I criteri per il calcolo delle commissioni di cui al comma 2 sono preventivamente comunicati ad AAMS ed approvati in sede di presentazione

dell'istanza di cui all'articolo 2, comma 1. Eventuali variazioni di tali criteri, ai sensi dello stesso comma 1, sono preventivamente approvate da AAMS.

4. Il sistema centralizzato calcola giornalmente l'imposta unica determinata sulla base delle commissioni effettivamente applicate dal concessionario e rende disponibili i relativi dati al concessionario.

5. Il concessionario effettua il versamento dell'importo dovuto con le modalità di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica dell'8 marzo 2002, n. 66.

6. L'imposta sulle vincite relative alle scommesse, prevista dall'articolo 30, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni è compresa nell'imposta unica di cui ai commi che precedono.

Art. 10.

Obblighi di informazione

1. Il concessionario rende disponibile a chiunque accede al suo sito o ai suoi siti internet:

a) le informazioni riguardanti l'offerta di scommesse a quota fissa con interazione diretta fra giocatori;

b) le informazioni concernenti i singoli mercati e le relative quote prescelte o finali; il concessionario ha la facoltà di rendere disponibili le quote aggiornate in tempo reale solo ai giocatori che abbiano effettuato l'accesso protetto alla piattaforma di gioco attraverso le relative procedure di accreditamento;

c) le istruzioni per la effettuazione delle scommesse;

d) gli orari di apertura della piattaforma di raccolta;

e) le modalità di calcolo delle commissioni;

f) le modalità di pagamento delle vincite;

g) le metodologie di abbinamento delle offerte di scommessa;

h) il testo del presente regolamento;

i) le informazioni in materia di gioco sicuro legale e responsabile, nonché eventuali comunicazioni stabilite da AAMS;

l) la convenzione di concessione;

m) la sua denominazione, la natura giuridica, il codice fiscale, la partita IVA, il numero di concessione, nonché l'indirizzo della sua sede legale;

n) il link diretto al sito internet di AAMS;

o) i recapiti e le modalità del servizio di assistenza al giocatore.

Art. 11.

Tutela del giocatore

1. Il concessionario promuove i comportamenti responsabili, ne vigila l'adozione da parte del giocatore ed impedisce l'effettuazione delle scommesse da parte dei minorenni.

2. Il concessionario adotta e rende disponibili:

a) gli strumenti e accorgimenti, già individuati in attuazione dell'articolo 24, comma 17, lettere *e)* ed *f)* della legge 7 luglio 2009, n. 88, che consentano al giocatore di auto-escludersi volontariamente dalla possibilità di effettuare scommesse per un determinato periodo di tempo o a tempo indeterminato;

b) gli strumenti che obbligano il giocatore a predeterminare i propri parametri di autolimitazione, a pena di impossibilità di effettuare scommesse, nelle modalità previste dalle linee guida per la certificazione.

3. AAMS rende disponibile sul proprio sito internet l'elenco dei concessionari autorizzati all'esercizio dei giochi di cui al presente regolamento e dei relativi siti internet.

Art. 12.

Controlli e sanzioni

1. AAMS provvede ad effettuare i controlli in merito alla corretta applicazione delle norme previste dal presente regolamento anche attraverso ispezioni presso le sedi dei concessionari, nonché sui sistemi informativi utilizzati dai concessionari stessi.

2. Fermi rimanendo i casi di revoca e decadenza previsti dalle convenzioni per l'affidamento in concessione dell'esercizio dei giochi pubblici di cui all'articolo 24 della legge n. 88 del 2009, le autorizzazioni di cui all'articolo 2 sono soggette alla sospensione cautelativa, con motivato provvedimento di AAMS, fino alla data in cui il concessionario non ottemperi alle prescrizioni comunicate da AAMS ovvero, nel caso di inadempimento oltre trenta giorni dalla comunicazione delle prescrizioni. La sospensione cautelativa è adottata fino alla chiusura del procedimento amministrativo ed alla emissione della decisione definitiva circa l'adozione del provvedimento di decadenza, nei seguenti casi:

a) in caso di perdita dei requisiti per l'autorizzazione, di cui all'articolo 2;

b) quando nello svolgimento dell'attività sono commesse reiterate violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11.

3. In caso di sospensione cautelativa, nessun rimborso, indennizzo o risarcimento spetta al concessionario, prescindere dall'esito del relativo procedimento.

Art. 13.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 18 marzo 2013

Il Ministro: GRILLI

Visto, *il Guardasigilli:* SEVERINO

Registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 2013
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 303

N O T E

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

Il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e abroga il regolamento (CEE) n. 339/93.

Si riporta il testo dell'art. 24, comma 13 e 19, della legge 7 luglio 2009, n. 88 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 2008), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 14 luglio 2009, n. 161, S.O.:

"Art. 24. *(Adeguamento comunitario di disposizioni tributarie).*

(In vigore dal 29 luglio 2009)

*(*Omissis*).*

13. L'esercizio e la raccolta a distanza di uno o più dei giochi di cui al comma 11, lettere da *a)* a *f)*, ferma la facoltà dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di stabilire, ai sensi del comma 26, in funzione delle effettive esigenze di mercato, in un numero massimo di duecento, le concessioni di cui alla lettera *a)* del presente comma da attribuire in fase di prima applicazione, è consentito:

a) ai soggetti in possesso dei requisiti e che assumono gli obblighi di cui al comma 15, ai quali l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato attribuisce concessione per la durata di nove anni;

b) ai soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono già titolari di concessione per l'esercizio e la raccolta di uno o più dei giochi di cui al comma 11 attraverso rete fisica, rete di raccolta a distanza, ovvero entrambe.

*(*Omissis*).*

19. La raccolta a distanza dei giochi di cui al comma 11 è subordinata alla stipula, anche per via telematica, di un contratto di conto di gioco tra il giocatore e il concessionario. Lo schema di riferimento del contratto di conto di gioco, reso disponibile dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sul proprio sito web, è predisposto nel rispetto delle seguenti condizioni minime, cui restano senz'altro soggetti i contratti di conto di gioco in essere alla data di entrata in vigore della presente legge:

a) accettazione da parte del concessionario della regolazione del contratto secondo la legge dello Stato italiano e che italiano sia il foro competente per le eventuali controversie, nel rispetto delle norme vigenti anche di fonte comunitaria, con esclusione di forme di risoluzione arbitrale delle controversie medesime;

b) utilizzo del conto di gioco in osservanza delle disposizioni di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, di attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva 2006/70/CE recante disposizioni per la relativa esecuzione;

c) unicità del contratto di conto di gioco con ciascun giocatore, divieto di utilizzazione del conto di gioco di un giocatore per la raccolta o l'intermediazione di giocate altrui, improduttività di frutti del conto di gioco per il giocatore, nonché gratuità della relativa utilizzazione per il giocatore;

d) indisponibilità da parte del concessionario delle somme depositate sul conto di gioco, fatte salve le operazioni di addebito e di accredito direttamente connesse all'esercizio dei giochi oggetto di concessione;

e) tempestiva contabilizzazione e messa a disposizione al giocatore delle vincite e delle relative somme, comunque non oltre un'ora dalla certificazione ufficiale del verificarsi dell'evento che determina la vincita, salvo specifica diversa disposizione prevista dal regolamento di un singolo gioco;

f) accredito al giocatore, entro e non oltre sette giorni dalla richiesta e con valuta corrispondente al giorno della richiesta, delle somme giacenti sul conto di gioco di cui il giocatore chieda al concessionario il prelievo;

g) durata del contratto di conto di gioco non superiore alla data di scadenza della concessione;

h) informativa relativa al trattamento dei dati personali rispettosa della normativa vigente in materia;

i) assenso preventivo ed incondizionato del giocatore alla trasmissione da parte del concessionario all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, su richiesta di quest'ultima, di tutti i dati relativi ai movimenti e ai saldi del conto di gioco;

l) devoluzione all'erario dell'intero saldo del conto di gioco decorsi tre anni dalla data della sua ultima movimentazione.".

Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto del Ministro dell'economia e finanze 1 marzo 2006, n. 111 (Norme concernenti la disciplina delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi da adottare ai sensi dell'art. 1, comma 286, della legge 30 dicembre 2004, n. 311), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 21 marzo 2006, n. 67:

"Art. 5.*Programma ufficiale.*

1. L'elenco delle discipline sportive nonchè delle categorie di avvenimenti non sportivi è definito ed aggiornato con decreto di AAMS.

2. AAMS predispone, anche su proposta dei concessioriari, e rende pubblico, con periodicità almeno mensile, il programma ufficiale degli avvenimenti, sportivi e non sportivi, sui quali sono ammesse scommesse. Tale programma costituisce l'unico documento in riferimento al quale le scommesse possono essere accettate. In esso sono riportati, per ciascun avvenimento:

a) la disciplina sportiva o la categoria di appartenenza per gli avvenimenti non sportivi;

b) data ed ora di chiusura dell'accettazione;

c) tipologie di scommessa ammesse.

3. Ogni variazione al programma ufficiale è tempestivamente comunicata ai concessionari.

4. Sulla base del programma ufficiale, di cui al comma 2, il concessionario redige il programma di accettazione contenente le quote relative a ciascun esito pronosticabile per gli avvenimenti oggetto di scommessa. Nel programma di accettazione sono indicati gli avvenimenti per i quali non sono accettate scommesse singole, ma unicamente scommesse multiple. Per ogni avvenimento, il programma di accettazione indica l'orario di apertura e di chiusura dell'accettazione delle scommesse. Il programma di accettazione è pubblicato nei luoghi di vendita e, relativamente alle scommesse telematiche, il concessionario provvede a darne diffusione attraverso i canali utilizzati per la raccolta; ogni variazione al programma di accettazione è tempestivamente comunicata dal concessionario al pubblico con le medesime modalità. I concessionari possono definire quote diverse per le scommesse effettuate presso i luoghi di vendita e per le scommesse telematiche.

5. La chiusura dell'accettazione è stabilita in relazione all'avvenimento ed alla tipologia di scommessa prevista per lo stesso.

6. L'orario di riferimento, ai fini delle scommesse, è quello del totalizzatore nazionale.".

Si riporta il testo dell'art. 12, comma 1, lettera *m)*, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 aprile 2009, n. 97:

"1. Al fine di assicurare maggiori entrate non inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto può:

*(*Omissis*).*

m) fissare le modalità con le quali i concessionari delle scommesse a quota fissa su sport e su altri eventi offrono propri programmi di avvenimenti personalizzati e complementari a quello ufficiale, fermo il potere dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di certificare i relativi esiti, nel rispetto dei seguenti ulteriori criteri:

1) asseverazione preventiva, da parte dell'Amministrazione, degli eventi del programma complementare del concessionario;

2) acquisizione in tempo reale, da parte del totalizzatore nazionale, degli eventi del programma complementare e dei loro esiti.”.

Note all’art. 6:

Per i riferimenti al decreto del Ministro dell’economia e finanze n. 111 del 2006, si veda nelle note all’art. 1.

Note all’art. 8:

Si riporta il testo dell’art. 12, comma 1, lettera *g)*, del citato decreto legge n. 39 del 2009:

“Art. 12. *(Norme di carattere fiscale in materia di giochi)*

1. Al fine di assicurare maggiori entrate non inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2009, il Ministero dell’economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto può:

*(*Omissis*).*

g) relativamente alle scommesse a distanza a quota fissa con modalità di interazione diretta tra i singoli giocatori, stabilire l’aliquota di imposta unica nel 20 per cento della raccolta, al netto delle somme che, in base al regolamento di gioco, sono restituite in vincite e rimborsi al consumatore, disponendo altresì in cinquanta centesimi di euro la posta unitaria di gioco. Conseguentemente, a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del relativo decreto dirigenziale all’ art. 4, comma 1, lettera *b)*, numero 3), del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e successive modificazioni, le parole: «e per le scommesse con modalità di interazione diretta tra i singoli giocatori», ovunque ricorrano, e le parole: «e per quelle con modalità di interazione diretta tra i singoli giocatori» sono soppresse.”.

Si riporta il testo dell’art. 12 del citato decreto-legge n. 111 del 2006:

“Art. 12. *Percentuale di allibramento e massimali di vincita.*

1. La percentuale di allibramento è data dalla somma dei quozienti ottenuti dividendo 100 per la quota offerta per ogni esito pronosticabile di un avvenimento.

2. È facoltà di AAMS introdurre limiti alla percentuale di allibramento.

3. Le quote offerte dal concessionario, che possono essere modificate anche nel corso dell’accettazione e comunque entro la chiusura dell’accettazione purchè rese pubbliche, rispettano i limiti della percentuale di allibramento di cui al comma 2.

4. Non è consentita l’accettazione di scommesse la cui vincita potenziale è superiore a 10.000,00 (diecimila) euro; tale importo è aggiornato periodicamente con provvedimento di AAMS”.

Note all’art. 9:

Si riporta il testo dell’art. 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 2002, n. 66 (Regolamento per la semplificazione degli adempimenti relativi all’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, a norma dell’art. 6 del d.lgs. 23 dicembre 1998 n. 504), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 aprile 2002, n. 91:

“Art. 4. *(Pagamento dell’imposta).*

1. L’imposta unica dovuta in base alle liquidazioni periodiche di cui all’art. 3 è versata in unica soluzione entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento, annotandone gli estremi su uno dei prospetti o fogli previsti dal medesimo art. 3.

2. Se l’importo dovuto non supera ventisei/00 euro, il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.

3. Il pagamento dell’imposta è effettuato con le modalità di cui al Capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241..”.

Si riporta il testo dell’art. 30, comma 6, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 ottobre 1973, n. 268, S.O:

“Art. 30. *(Ritenuta sui premi e sulle vincite)*

L’imposta sulle vincite nelle scommesse al totalizzatore ed al libro è compresa nell’importo dei diritti erariali dovuti a norma di legge.”.

Note all’art. 11:

Si riporta il testo dell’art. 24, comma 17, della citata legge n. 88 del 2009:

“Art. 24. *(Adeguamento comunitario di disposizioni tributarie)*

(In vigore dal 29 luglio 2009)

(*Omissis*).

17. La sottoscrizione della domanda di concessione, il cui modello è reso disponibile dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sul proprio sito web, implica altresì l’assunzione da parte del soggetto richiedente dei seguenti obblighi valevoli per l’intera durata della concessione:

a) dimostrazione, su richiesta dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, della persistenza dei requisiti e delle condizioni di cui al comma 15, lettere da *a)* a *e)*;

b) comunicazione all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di ogni variazione relativa ai requisiti ed alle condizioni di cui al comma 15, lettere da *a)* ad *e)*;

c) accesso dei giocatori all’area operativa del sito web del concessionario dedicata all’offerta dei giochi di cui al comma 11, lettere da *a)* a *f)*, esclusivamente sub registrazione telematica da parte del sistema centrale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

d) esclusione dei consumatori residenti in Italia dall’offerta dei giochi di cui al comma 11, lettere da *a)* a *f)*, attraverso siti diversi da quelli gestiti dai concessionari in aderenza a quanto previsto dalla concessione, ancorché gestiti dallo stesso concessionario, direttamente ovvero attraverso società controllanti, controllate o collegate;

e) adozione ovvero messa a disposizione di strumenti ed accorgimenti per l’autolimitazione ovvero per l’autoesclusione dal gioco, l’esclusione dall’accesso al gioco da parte di minori, nonché l’esposizione del relativo divieto in modo visibile negli ambienti virtuali di gioco gestiti dal concessionario;

f) promozione di comportamenti responsabili di gioco e vigilanza sulla loro adozione da parte dei giocatori, nonché di misure a tutela del consumatore previste dal codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;

g) nell’ambito dell’esercizio e della raccolta dei giochi di cui al comma 11, svolgimento dell’eventuale attività di commercializzazione esclusivamente mediante il canale prescelto;

h) trasmissione al sistema centrale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato delle informazioni anonime relative alle singole giocate, ai prelievi ed ai versamenti effettuati sui singoli conti di gioco, ai relativi saldi, nonché, utilizzando protocolli di comunicazione stabiliti con provvedimento dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai movimenti, da identificare con apposita codifica, relativi ad attività di gioco effettuate dal giocatore mediante canali che non prevedono la sub registrazione da parte del sistema centrale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

i) messa a disposizione, nei tempi e con le modalità indicati dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato all’atto della sua richiesta, di tutti i documenti e le informazioni occorrenti per l’espletamento delle attività di vigilanza e controllo della medesima Amministrazione;

l) consenso all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l’accesso, nei tempi e con le modalità indicati dalla stessa Amministrazione, di suoi dipendenti o incaricati alle sedi del concessionario a fini di controllo e ispezione, nonché, ai medesimi fini, impegno di massima assistenza e collaborazione a tali dipendenti o incaricati;

m) utilizzo di conti correnti bancari o postali dedicati alla gestione delle somme depositate sui conti di gioco di titolarità dei giocatori.”.

13G00089

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 3 aprile 2013, n. **48**.

Regolamento recante modifiche al D.M. n. 44/2011, concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la legge 21 gennaio 1994, n. 53, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011 n. 44 recante il «Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n. 24.»;

Visto l'art.16-*quater*, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, aggiunto dall'articolo 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012 n. 228;

Rilevata la necessità di modificare l'articolo 18 del predetto regolamento, per adeguarlo alle sopravvenute modifiche della legge 21 gennaio 1994, n. 53 in tema di notificazioni per via telematica eseguite dagli avvocati, relativamente agli atti civili e agli atti stragiudiziali destinati ad essere prodotti in un giudizio civile;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 marzo 2013;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in data 20 marzo 2013, prot. n. 1508.U;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifiche all'articolo 18 del decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011 n. 44

1. L'articolo 18 del decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011 n. 44 è sostituito dal seguente:

«Articolo 18
(Notificazioni per via telematica eseguite dagli avvocati)

1. L'avvocato che procede alla notificazione con modalità telematica ai sensi dell'articolo 3-*bis* della legge 21 gennaio 1994, n. 53, allega al messaggio di posta elettronica certificata documenti informatici o copie informatiche, anche per immagine, di documenti analogici privi di elementi attivi e redatti nei formati consentiti dalle specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34.

2. Quando il difensore procede alla notificazione delle comparse o delle memorie, ai sensi dell'articolo 170, quarto comma, del codice di procedura civile, la notificazione è effettuata mediante invio della memoria o della comparsa alle parti costituite ai sensi del comma 1.

3. La parte rimasta contumace ha diritto a prendere visione degli atti del procedimento tramite accesso al portale dei servizi telematici e, nei casi previsti, anche tramite il punto di accesso.

4. L'avvocato che estrae copia informatica per immagine dell'atto formato su supporto analogico, compie l'asseverazione prevista dall'articolo 22, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, inserendo la dichiarazione di conformità all'originale nella relazione di notificazione, a norma dell'articolo 3-*bis*, comma 5, della legge 21 gennaio 1994, n. 53.

5. La procura alle liti si considera apposta in calce all'atto cui si riferisce quando è rilasciata su documento informatico separato allegato al messaggio di posta elettronica certificata mediante il quale l'atto è notificato. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche quando la procura alle liti è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine.

6. La ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'articolo 3-*bis*, comma 3, della legge 21 gennaio 1994, n. 53 è quella completa, di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.».

Art. 2.

Clausola di invarianza

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 3 aprile 2013

Il Ministro: SEVERINO

Visto, *il Guardasigilli:* SEVERINO

Registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 2013
registro n. 4, foglio n. 4

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

La legge 21 gennaio 1994, n. 53 reca: “Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali”.

Il decreto del Ministro della giustizia 2 febbraio 2011, n. 44 è pubblicato nella Gazz. Uff. 18 aprile 2011, n. 89.

Si riporta il testo dell’articolo 16-*quater*, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese):

“Art. 16-*quater*.

1. (*Omissis*).

2. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si procede all’adeguamento delle regole tecniche di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44.

3. (*Omissis*).”.

Si riporta il testo dell’articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

“Art. 17. Regolamenti.

commi 1.-2. (*Omissis*).

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

commi 4. – 4ter. (*Omissis*).”.

Note all’art. 1:

Per i riferimenti al citato decreto del Ministro della giustizia n. 44 del 2011, si veda nelle note alle premesse.

13G00090

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 21 febbraio 2013.

Dismissione e trasferimento di beni del demanio militare aeronautico situati nell’Aeroporto di Cagliari Elmas, ai sensi dell’articolo 693, terzo comma, del codice della navigazione.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

E

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 e successive modificazioni e, in particolare, il terzo comma dell’articolo 693 il quale prevede che i beni del demanio militare aeronautico, non più funzionali ai fini militari e da destinare all’aviazione civile in quanto strumentali all’attività del trasporto aereo, sono individuati con provvedimento del Ministero della difesa, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e trasferiti al demanio aeronautico civile per l’assegnazione in uso gratuito all’ENAC e il successivo affidamento in concessione;

Visti il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, recante il codice dell’ordinamento militare, nonché il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e successive modificazioni, recante il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, concernente la riforma dell’organizzazione del Governo a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, e in particolare, l’articolo 1, comma 3, il quale prevede che al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni attribuite al Ministero dei trasporti;

Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, concernente norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto-legge 8 settembre 2004, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2004, n. 265, recante interventi urgenti nel settore dell’aviazione civile e delega al Governo per l’emanazione di disposizioni correttive ed integrative del codice della navigazione;

Visto il decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, e successive modificazioni, concernente le norme di revisione della parte aeronautica del codice della navigazione;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, recante l’istituzione dell’ente nazionale dell’aviazione civile (ENAC) e, in particolare, l’articolo 8, comma 2, il quale prevede che con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione (oggi Ministero delle infrastrutture e dei trasporti), di concerto con il Ministro del tesoro e delle finanze (oggi Ministero dell’economia e delle finanze), vengono assegnati all’ENAC, in uso gratuito, i beni del demanio aeroportuale per il successivo affidamento dei beni medesimi ai gestori aeroportuali;

Visto il decreto del Ministro della difesa in data 25 gennaio 2008, recante atto di indirizzo relativo agli aeroporti militari a doppio uso militare-civile, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 7 marzo 2008, n. 57 - Serie generale;

Ravvisata la necessità di dare applicazione al disposto del citato terzo comma dell'articolo 693 del codice della navigazione, con l'individuazione dei beni del demanio militare aeronautico non più funzionali ai fini militari da destinare all'aviazione civile in quanto strumentali all'attività del trasporto aereo;

Ravvisata la necessità di dare contestuale attuazione al disposto del richiamato articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n. 250 del 1997, ai fini del contemporaneo trasferimento al demanio aeronautico civile per l'assegnazione gratuita all'ENAC e il successivo affidamento in concessione dei beni del demanio aeronautico militare individuati ai sensi del richiamato articolo 693, terzo comma, del codice della navigazione, per mantenere la necessaria continuità della gestione del traffico civile aeroportuale;

Visto il decreto del Ministro della difesa in data 14 febbraio 2008, di concerto con i Ministri dei trasporti, delle infrastrutture e dell'economia e delle finanze, di dismissione dei beni del demanio militare aeronautico dell'aeroporto di Cagliari Elmas, ai sensi dell'articolo 693, terzo comma, del codice della navigazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 7 maggio 2008, n. 106 - Serie generale;

Visto l'Accordo tecnico sottoscritto in data 22 dicembre 2009 tra il Ministero della difesa - Direzione generale dei lavori e del demanio, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - ENAC, la Società SO.G.AER S.p.A. e l'Agenzia del demanio, che individua ulteriori beni demaniali, ubicati nell'aeroporto di Cagliari Elmas, non più funzionali ai fini militari, e definisce le condizioni e le modalità di trasferimento degli stessi;

Visto in particolare, il punto «j» della premessa del citato Accordo tecnico del 22 dicembre 2009, in merito, tra l'altro, alla realizzazione di determinate opere e della manutenzione straordinaria per la rilocazione in altra sede delle funzioni militari;

Considerato che le opere necessarie alla rilocazione delle funzioni militari, di cui al medesimo punto "j" dell'Accordo tecnico del 22 dicembre 2009, atte a consentire l'utilizzo delle aree oggetto di trasferimento al Demanio aeronautico civile, saranno realizzate con oneri a carico della Società SO.G.AER S.p.A. e che l'ENAC si impegna ad inserire nello stipulando Contratto di programma gli investimenti per la realizzazione e manutenzione degli edifici del Ministero della difesa individuati al punto «j» del citato Accordo tecnico, distinguendo tra quelli ammissibili o meno a remunerazione in tariffa;

Considerato che le aree di sedime, contestualmente al transito dei beni dal Demanio militare aeronautico al Demanio aeronautico civile, dovranno essere ricomprese e valutate in un atto di concessione e i relativi investimenti dovranno, altresì, essere ricompresi e valutati nel Contratto di programma;

Considerato che, per le aree oggetto del transito, sono state date per acquisite, con la firma dell'Accordo precitato, le dichiarazioni di assenso da parte del Ministero della difesa e da parte del Ministero dei trasporti - Direzione generale per la navigazione aerea;

Decreta:

Art. 1.

1. I beni del demanio militare che insistono sull'aeroporto di Cagliari Elmas, individuati e descritti nelle planimetrie identificanti le aree - che costituiscono parte integrante del presente decreto - dichiarati non più funzionali ai fini militari, sono destinati all'aviazione civile con trasferimento al demanio aeronautico civile (demanio pubblico dello Stato - ramo trasporti - aviazione civile), secondo le modalità indicate nell'Accordo tecnico sottoscritto in data 22 dicembre 2009, indicato in premessa, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano alla data del presente decreto, in quanto strumentali all'attività del trasporto aereo civile.

2. I beni trasferiti ai sensi del comma 1, sono assegnati, contestualmente, in uso gratuito all'ENAC, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, nei modi e nei termini indicati nell'Accordo tecnico di cui al comma 1.

Il presente decreto sarà comunicato agli organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 2013

Il Ministro della difesa
DI PAOLA

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
PASSERA

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GRILLI

Registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 2013
Difesa, registro n. 2, foglio n. 312
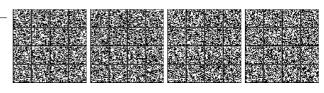
Allegato 1 Comando Nucleo Elicotteristi CC 1.55 Ha – Fuori Scala
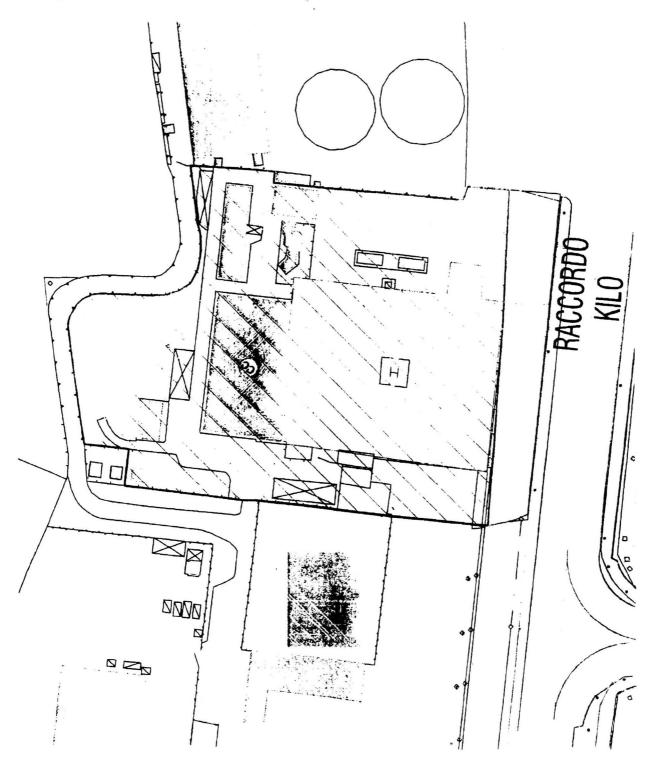
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 6 marzo 2013.

Modalità di selezione dei programmi delle regioni italiane per la concessione di contributi di cui al comma 936, articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il comma 61, dell'art. 4, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, con cui è stato istituito presso il Ministero delle attività produttive un apposito fondo per la realizzazione di azioni a sostegno di una campagna promozionale straordinaria a favore del «Made in Italy»;

Visto il comma 936, dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007) che ha previsto l'incremento del fondo istituito per le azioni a sostegno del «Made in Italy» di cui alla citata legge n. 350 del 24 dicembre 2003 ed ha disposto che quota parte di dette risorse, per un ammontare pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, è destinata all'erogazione di contributi per la realizzazione di studi e ricerche diretti alla certificazione di qualità e salubrità dei prodotti tessili cardati, realizzati con materie prime secondarie, che valorizzano la tipicità delle lavorazioni e le caratteristiche ecologiche dei relativi manufatti;

Visto in particolare l'ultimo capoverso del medesimo comma 936, dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con il quale si prevede che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del commercio internazionale, sono individuate le modalità per accedere ai contributi di cui al precedente periodo;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, con il quale si dispone che le funzioni già attribuite al Ministero del commercio internazionale, con le inerenti risorse finanziare, strumentali e di personale, sono trasferite al Ministero dello sviluppo economico;

Visto il Regolamento (CE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008 pubblicato nella G.U.U.E. L214 del 9 agosto 2008 concernente l'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune (Regolamento generale di esenzione per categoria);

Visto il Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 pubblicato nella G.U.U.E. L379 del 28 dicembre 2006 concernente l'applicazione degli articoli 87 ed 88 del Trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis»);

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese;

Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 220, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, legge di stabilità 2011, che nella Tabella E dispone, tra l'altro, il rifinanziamento dell'art. 1, comma 936 della legge n. 296 del 2006, per la «realizzazione di azioni a sostegno di una campagna promozionale straordinaria a favore del Made in Italy - Interventi diversi, capitolo 7481», individuando risorse pari ad un milione di euro per l'anno 2011 e due milioni di euro per l'anno 2012;

Considerato che sono tuttora disponibili, in conto residui, due milioni di euro a valere sulle risorse finanziarie per l'anno 2012;

Tenuto conto del ruolo assegnato al Ministero dello sviluppo economico relativamente alle politiche per lo sviluppo della competitività del sistema produttivo nazionale ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni;

Ritenuto di dover individuare i criteri e le modalità per la concessione delle risorse finanziarie ai fini di un corretto e funzionale impiego delle stesse, per realizzare studi e ricerche diretti alla certificazione di qualità e salubrità dei prodotti tessili cardati, realizzati con materie prime secondarie, che valorizzano la tipicità delle lavorazioni e le caratteristiche ecologiche dei relativi manufatti;

Ritenuto che i predetti criteri e modalità debbano tener conto prioritariamente della presenza nel territorio delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano di imprese di produzione dei prodotti tessili cardati;

Ritenuto che per l'ottimale finalizzazione delle risorse e allo scopo di attuare politiche e strategie per lo sviluppo del sistema produttivo secondo il principio di sussidiarietà e di leale collaborazione con gli enti territoriali interessati, si debbano invitare le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano a presentare programmi di intervento per la realizzazione di studi e ricerche diretti alla certificazione di qualità e salubrità dei prodotti tessili cardati, nonché alla promozione e sostegno delle produzioni certificate, di cui al comma 936 dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche mediante un cofinanziamento degli interventi previsti;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Il presente decreto disciplina, ai sensi dell'art. 1, comma 936 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i criteri, le condizioni e le modalità di attribuzione alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano delle risorse finalizzate alla concessione ed erogazione di contributi per la realizzazione di studi e ricerche diretti alla certificazione di qualità e di salubrità dei prodotti tessili cardati, realizzati con materie prime secondarie, che valorizzano la tipicità delle lavorazioni e le caratteristiche ecologiche dei relativi manufatti.

Art. 2.

Soggetti proponenti

1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono presentare programmi per la realizzazione di interventi a favore di imprese produttrici di prodotti

tessili cardati, realizzati con materie prime secondarie così come definite dalla normativa vigente, mediante la concessione di contributi a valere sulle risorse di cui al presente decreto.

2. La presenza di tali imprese sul territorio regionale deve essere attestata mediante dichiarazione della Regione o Provincia autonoma da cui risulti il numero di imprese produttrici di prodotti tessili cardati come definite al precedente comma.

Art. 3.

Soggetti beneficiari dei contributi concessi tramite i programmi regionali

1. Possono beneficiare dei contributi concessi tramite i programmi regionali le imprese di produzione di prodotti tessili cardati così come definite all'art. 2 comma 1 del presente decreto.

Art. 4.

Tipologie di azioni dei programmi regionali

1. I programmi regionali finalizzati alla realizzazione di interventi a favore di imprese produttrici di cui all'art. 2, comma 1, ammissibili alla concessione delle risorse di cui al presente decreto possono prevedere le seguenti tipologie di azioni, anche integrate, volte a:

a) incentivare la qualità e la salubrità dei prodotti cardati attraverso l'innovazione e la sostenibilità ambientale di processo e di prodotto;

b) valorizzare i prodotti cardati attraverso l'ottenimento di marchi e/o certificazioni di qualità e di salubrità;

c) promuovere i prodotti cardati sui mercati a seguito dell'ottenimento di marchi e/o certificazioni di cui la precedente punto *b)*.

2. I programmi dovranno sempre contemplare l'azione di cui al precedente comma 1, lettera *b)*.

3. Nell'ambito delle azioni di cui al comma 1, i contributi alle imprese sono concessi dalle Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in conformità con:

a) le disposizioni e nei limiti delle intensità massime di aiuto previste nel Regolamento (CE) n. 800 del 6 agosto 2008 concernente l'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune;

b) le disposizioni del Regolamento (CE) 1998 del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 ed 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis»).

Art. 5.

Modalità e termini di presentazione dei programmi regionali

1. Ai fini dell'ammissibilità, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, presentano secondo le modalità fissate all'art. 9 del presente decreto al Ministero dello sviluppo economico, di seguito anche «Ministero», Direzione generale per la politica industriale e la competitività, il programma che intendono attuare, corredato della dichiarazione prevista all'art. 2, comma 2 del presente decreto.

2. Il programma deve contenere:

a) l'Assessorato di riferimento;

b) il responsabile del programma;

c) il referente operativo;

d) l'indirizzo PEC al quale inviare ogni comunicazione;

e) l'indicazione degli obiettivi generali e specifici, coerenti con le finalità del presente decreto;

f) la descrizione delle singole azioni proposte per la concessione di contributi che dovrà contenere: le tipologie di soggetti beneficiari, le attività e spese ammissibili;

g) l'indicazione della misura di aiuto che si intende adottare in conformità con quanto previsto all'art. 4, comma 3 del presente decreto;

h) l'articolazione finanziaria delle azioni;

i) il fabbisogno complessivo stimato, che non può prevedere un contributo a carico del Ministero superiore alle risorse finanziarie di cui al presente decreto;

j) l'eventuale cofinanziamento regionale;

k) la descrizione del sistema di monitoraggio e controllo;

l) i risultati attesi;

m) la durata del programma, che non può essere superiore a 36 mesi a decorrere dalla data di avvio.

3. Il Ministero si riserva la facoltà di richiedere alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano eventuali integrazioni al programma presentato entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della documentazione. Le integrazioni richieste dal Ministero dovranno essere presentate dalle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano, entro 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Il Ministero si riserva di escludere dall'assegnazione delle risorse i programmi che non rispondono a quanto previsto agli articoli 2, 3, 4 e 5 del presente decreto.

Art. 6.

Assegnazione delle risorse

1. Il Ministero dello sviluppo economico a seguito della verifica di ammissibilità dei programmi, identifica le risorse assegnabili a ciascun programma sulla base dei fabbisogni espressi dalle Regioni e Province Autonome, nei limiti della dotazione finanziaria prevista per l'attuazione del presente decreto.

2. Qualora le risorse finanziarie allocate non siano sufficienti alla copertura dei fabbisogni espressi dalle Regioni e Province autonome, dette risorse vengono ripartite proporzionalmente al numero di imprese di cui all'art. 2 e al numero di azioni indicate nel programma presentato.

3. Il Ministero comunica alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano, con provvedimento direttoriale, l'esito dell'istruttoria nonché l'identificazione delle risorse assegnabili.

4. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, entro 15 giorni dalla data di ricevimento del provvedimento direttoriale in merito all'esito dell'istruttoria, provvedono a confermare di voler attuare il programma approvato.

5. Il Ministero dello sviluppo economico entro 30 giorni assegna le risorse con specifico provvedimento di impegno a favore di ogni singola Regione e/o Provincia autonoma.

Art. 7.

Erogazione delle risorse

1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano comunicano l'avvio del programma, e possono chiedere un'anticipazione pari al 50% delle risorse assegnate. Per avvio del programma si intende l'espletamento delle procedure di gara per l'assegnazione delle risorse alle imprese beneficiarie.

2. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono chiedere l'erogazione di un ulteriore 30% delle risorse assegnate, previa attestazione dell'avvenuta erogazione dell'anticipo di cui al precedente comma 1 e presentazione di una relazione sullo stato di avanzamento del programma.

3. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano completati i propri programmi inviano al Ministero una relazione finale, che sulla base di quanto previsto nel programma presentato, dia evidenza della erogazione delle risorse alle imprese, delle attività realizzate e dei risultati ottenuti, richiedendo contestualmente l'eventuale saldo del contributo spettante. L'importo delle anticipazioni erogate e non utilizzate, in tutto o in parte, dalle Regioni o Province autonome sarà restituito al Ministero dello sviluppo economico.

4. La relazione dovrà contenere informazioni sulle attività di monitoraggio e controllo espletate ed essere redatta utilizzando appositi schemi in formato elettronico che verranno resi disponibili dal Ministero stesso.

5. La relazione finale e la richiesta di saldo devono essere presentate al Ministero entro 12 mesi dal completamento del programma. Il Ministero provvede all'accreditamento del saldo, qualora spettante, entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma precedente.

6. Il Ministero dello sviluppo economico dispone dei poteri di controllo e di vigilanza sull'attuazione dei progetti strategici presentati dalle Regioni.

Art. 8.

Risorse finanziarie

1. Gli oneri per il finanziamento dei programmi regionali ammontano ad euro 2.000.000,00 e gravano sul Capitolo 7481 - Missione 16 «Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo» Programma 16.5 «Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy» - Macroaggregato «Investimenti» , dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico in conto residui 2012.

Art. 9.

Comunicazioni

1. Ogni comunicazione tra il Ministro e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano deve essere inviata tramite PEC. L'indirizzo PEC del Ministero dello sviluppo economico è il seguente: imp.pic.div11@pec.sviluppoeconomico.gov.it, l'indirizzo PEC utilizzabile per le Regioni e le Province autonome, corrisponde agli indirizzi da queste comunicati al momento della presentazione del programma.

Art. 10.

Disposizioni finali

1. Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 marzo 2013

Il Ministro: PASSERA

Registrato alla Corte dei conti il 4 aprile 2013
Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, registro n. 3, foglio n. 165

13A03920

DECRETO 8 marzo 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa Doc Felice», in Trescore Balneario e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza in data 5 ottobre 2012 e pervenuta a questa Autorità di Vigilanza in data 22 ottobre 2012,con la quale la Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue ha chiesto che la società cooperativa "Società cooperativa doc Felice" sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza conclusa in data 18 settembre 2012, dalle quali si rileva lo stato insolvenza della società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, sede sociale e il rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 16 novembre 2012 é stato comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della società, al Tribunale competente per territorio, nonché all'Associazione di rappresentanza cui aderisce la cooperativa;

Vista la proposta dell'1 marzo 2013 con la quale la Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi all'esito dell'istruttoria condotta, propone l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545 terdecies c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa "Società cooperativa doc Felice", con sede in Trescore Balneario (BG) (codice fiscale 02334990161) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545 terdecies c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il dott. Luigi Cordioli, nato a Gazzaniga (BG) il 5 ottobre 1941 e domiciliato in Bergamo, via Bonomelli, n. 15.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 8 marzo 2013

D'Ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
TORSELLO

13A03950

DECRETO 8 marzo 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Europa Coop — Labour & Services — Società cooperativa», in Martinsicuro e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 3 settembre 2012 e pervenuta a questa Autorità di Vigilanza in data 25 settembre 2012, con la quale la Lega Nazionale Cooperative e Mutue ha chiesto che la società cooperativa "Europa Coop - labour & services - Società cooperativa" sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza conclusa in data 12 luglio 2012, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale e al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 30 ottobre 2012 é stato comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale competente per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Considerato che il legale rappresentante della suddetta società, con nota del 22 febbraio 2013, ha comunicato formale rinuncia alla presentazione di eventuali controdeduzioni e che nulla osta all'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Vista la proposta dell' 1° marzo 2013 con la quale la Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi all'esito dell'istruttoria condotta, propone l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545 terdecies c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa "Europa Coop - Labour & Services - Società cooperativa" con sede in Martinsicuro (TE) (codice fiscale 01548970670) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545 terdecies c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Maria Laura Di Pierri, nata a Pescara il 23 settembre 1972, ivi domiciliata in Viale G. Bovio, n. 263;

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 8 marzo 2013

D'Ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
TORSELLO

13A03951

DECRETO 8 marzo 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Ser.Im. P.S.C.R.L.», in Roseto degli Abruzzi e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 5 luglio 2012 e pervenuta a questa Autorità di Vigilanza in data 13 luglio 2012, con la quale la Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue ha chiesto che la società cooperativa "SER.IM. P.S.C.R.L." sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza conclusa in data 29 maggio 2012, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale e al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 10 settembre 2012 é stato comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale competente per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Considerato che il legale rappresentante della suddetta società, con nota del 19 febbraio 2013, ha comunicato formale rinuncia alla presentazione di eventuali controdeduzioni e che nulla osta all'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Vista la proposta dell' 1° marzo 2013 con la quale la Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi all'esito dell'istruttoria condotta, propone l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545 terdecies c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa "SER.IM P.S.C.R.L.";

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa "SER.IM. P.S.C.R.L." con sede in Roseto degli Abruzzi (TE) (codice fiscale 00608650677) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545 terdecies c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Maria Laura Di Pierri, nata a Pescara il 23 settembre 1972 ed ivi residente, in Viale G. Bovio, n. 263.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 8 marzo 2013

D'Ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
TORSELLO

13A03952
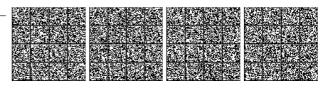
DECRETO 9 aprile 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Kairos società cooperativa», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 4 novembre 2010 e pervenuta a questa Autorità di Vigilanza in data 26 novembre 2010, con la quale la Confederazione Cooperative Italiane ha chiesto che la società "Kairos società cooperativa" sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza conclusa in data 13 ottobre 2010, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 6 dicembre 2010 é stato comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale competente per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni é scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la proposta del 4 aprile 2013 con la quale la Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545 terdecies c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa "Kairos società cooperativa", con sede in Roma (codice fiscale 10406711001) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545 terdecies c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il dott. Marcello Maugeri, nato a Napoli il 7 aprile 1966 e domiciliato in Roma, via Australia, n. 15.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 9 aprile 2013

D'Ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
TORSELLO

13A03948

DECRETO 9 aprile 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Sentieri e Terrazze delle 5 Terre - Società cooperativa a r.l. - ONLUS», in Riomaggiore e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 4 ottobre 2012 e pervenuta a questa Autorità di Vigilanza in data 22 ottobre 2012, con la quale la Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue ha chiesto che la società "Sentieri e terrazze delle 5 terre - società cooperativa a r.l. - Onlus" sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza conclusa in data 6 settembre 2012, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerate aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 15 novembre 2012 é stato comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta

amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni é scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la proposta del 4 aprile 2013 con la quale la Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545 terdecies c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa "Sentieri e terrazze delle 5 terre - Società cooperativa a r.l. - Onlus", con sede in Riomaggiore (SP) (codice fiscale 01166950111) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545 terdecies c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Valentina Malfanti, nata a La Spezia il 17 marzo 1976 ed ivi domiciliata in via Giacomo Doria, n.3.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 9 aprile 2013

D'Ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
TORSELLO

13A03949

DECRETO 16 aprile 2013.

Emissione, nell'anno 2013, di un francobollo celebrativo del 50º Raduno internazionale dei sommergibilisti in Catania, nel valore di euro 0,70.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la delibera n. 640/12/CONS del 20 dicembre 2012 (*Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 2013) con la quale l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha approvato la manovra tariffaria di Poste Italiane di cui al procedimento avviato con delibera 286/12/CONS;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge 14 luglio 2008 n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197 (*Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2008) recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1999), recante «Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recan-

te «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 2012, (*Gazzetta Ufficiale* n. 286 del 7 dicembre 2012), con il quale è stata autorizzata l'emissione, per l'anno 2013, di carte valori postali celebrative e commemorative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 marzo 2013 con il quale è stata autorizzata l'emissione integrativa, per l'anno 2013, di carte valori postali celebrative e commemorative;

Visto il parere della Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali espresso nella riunione del 3 aprile 2013;

Vista la scheda tecnica dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. prot. n. 20082 del 12 aprile 2013;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2013, un francobollo celebrativo del 50° Raduno internazionale dei sommergibilisti in Catania, nel valore di € 0,70.

Il francobollo è stampato a cura dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente; grammatura: 90 g/mq; supporto: carta bianca, autoadesiva Kraft monosiliconata da 80 g/mq; adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 g/mq (secco); formato carta: mm. 48 x 40; formato stampa: mm. 48 x 36; formato tracciatura: mm 54 x 47; dentellatura: 11 effettuata con fustellatura; colori: cinque; bozzettista: Gaetano Ieluzzo; tiratura: duemilioni e ottocentomila esemplari. Foglio: ventotto esemplari, valore «€ 19,60».

La vignetta raffigura, in basso, due sommergibili in emersione e, in alto, il particolare di una torretta. Completano il francobollo la leggenda «50° RADUNO INTERNAZIONALE DEI SOMMERGIBILISTI CATANIA», la scritta «ITALIA» e il valore «€ 0,70».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 aprile 2013

Il direttore generale ad interim
per la regolamentazione del settore postale
del Dipartimento per le comunicazioni
del Ministero dello sviluppo economico
TROISI

Il capo della Direzione VI
del Dipartimento del Tesoro
del Ministero dell'economia
e delle finanze
PROSPERI

13A03969

DECRETO 24 aprile 2013.

Autorizzazione all'organismo Genesia Certificazioni S.r.l., in Milano ad effettuare l'attività di certificazione CE, ai sensi della direttiva 95/16/CE, in materia di ascensori.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

Vista la Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;

Visto l'art. 4 della legge 23 luglio 2009, n. 99 «Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.», recante disposizioni al fine di assicurare la pronta «Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti»;

Visti il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare gli articoli da 27 a 32 e l'art. 55, recanti norme di istituzione del Ministero delle attività produttive e di trasferimento allo stesso delle funzioni del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero del commercio con l'estero, del Dipartimento del turismo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006 n. 181 «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri» convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, in particolare l'art. 1, comma 12 con cui la denominazione «Ministero dello sviluppo economico» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero delle attività produttive»;

Vista la Direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative agli ascensori;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 «Regolamento recante norme per l'attuazione della Direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 134 del 10 giugno 1999;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 214, concernente il «Regolamento recante modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per la parziale attuazione della Direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine e che modifica la Direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 15 dicembre 2010;

Visto il decreto 22 dicembre 2009 «Prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008.»;

Visto il decreto 22 dicembre 2009 «Designazione di "Accredia" quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.»;

Vista la Convenzione, del 22 giugno 2011, ed in particolare l'art. 3, secondo cui il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali hanno affidato all'Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento -ACCREDIA- il compito di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme UNI CEI EN ISO IEC 17020, 17021, 17024, 17025, UNI CEI EN 45011 e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, agli Organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza, di quattro direttive e nella fattispecie, della Direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori;

Vista l'istanza della Società GENESIA Certificazioni S.r.l. di autorizzazione ministeriale allo svolgimento delle attività, ai sensi della Direttiva 95/16/CE, di certificazione CE e di verifica di cui agli artt. 13 e 14 del D.P.R. n. 162/99, e relativa integrazione per la debita regolarizzazione in bollo mancante, acquisita agli atti della Direzione generale con rispettivi protocolli nn. 47577 del 21 marzo 2013 e 57387 dell'8 aprile 2013;

Acquisita la delibera del 4 marzo 2013 (DC2013UTL158- Prot. MISE n. 39296 del 6 marzo 2013) del Comitato Settoriale di Accreditamento per gli Organismi Notificati, operante presso Accredia, con la quale alla Società GENESIA Certificazioni S.r.l. è stato rilasciato il certificato di accreditamento per la norma UNI CEI EN ISO 45011 e UNI CEI EN ISO/IEC 17020, ai sensi della Direttiva 95/16/CE;

Visto in particolare l'art. 47, comma 2 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994» e successive modificazioni e integrazioni, che individua le spese a carico degli Organismi istanti, e comma 4 del medesimo articolo, ove si stabiliscono prescrizioni, previa emanazione di appositi decreti ministeriali, per la determinazione, l'aggiornamento e le modalità di riscossione delle tariffe dovute per le attività autorizzative e di controllo di cui al precedente comma 2;

Sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in ottemperanza al disposto di cui all'art. 9, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Decreta:

Art. 1.

1. L'Organismo GENESIA Certificazioni S.r.l., con sede in Via E. Caviglia, 3 – 20139 Milano, è autorizzato ad effettuare l'attività di certificazione CE ai sensi della Direttiva 95/16/CE e del D.P.R. n. 162/99 «Attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori», per i seguenti allegati e moduli di valutazione della conformità:

Allegato VI: Esame finale;

Allegato X: Verifica di unico prodotto (Modulo *G)*;

nonché:

l'attività di ispezione in conformità a quanto previsto dagli articoli 13 e 14 del D.P.R. n. 162/99.

2. L'Organismo è tenuto a svolgere l'attività di cui al precedente comma conformemente alle disposizioni contenute nell'art. 6 del D.P.R. n. 162/99 citato.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione ha la validità di quattro anni a decorrere dal 4 marzo 2013 (data di delibera di accreditamento) ed è notificata alla Commissione europea.

2. La notifica della presente autorizzazione alla Commissione europea nell'ambito del sistema informativo NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations) ha la stessa validità temporale di cui al precedente comma 1.

Art. 3.

1. Qualsiasi variazione dello stato di diritto dell'Organismo, rilevante ai fini dell'autorizzazione o della notifica, è soggetta a tempestiva comunicazione da inoltrare alla Divisione XIV - Rapporti istituzionali per la gestione tecnica, organismi notificati e sistemi di accreditamento - Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il

consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione del Ministero dello sviluppo economico.

2. Qualsiasi variazione dello stato di fatto dell'Organismo, rilevante ai fini del mantenimento dell'accreditamento, è soggetta a tempestiva comunicazione da inoltrare ad Accredia.

3. L'Organismo mette a disposizione della predetta Divisione XIV, finalizzato al controllo dell'attività svolta, un accesso telematico alla propria banca dati per l'acquisizione d'informazioni concernenti le certificazioni emesse, ritirate, sospese o negate, riferite alla Direttiva di cui trattasi.

Art. 4.

1. Qualora il Ministero dello sviluppo economico accerti o sia informato che un Organismo notificato non è più conforme alle prescrizioni di cui all'Allegato VII della Direttiva 95/16/CE o non adempie ai suoi obblighi, limita, sospende o revoca l'autorizzazione e la notifica, a seconda della gravità del mancato rispetto di dette prescrizioni o dell'inadempimento di tali obblighi.

Art. 5.

1. Gli oneri derivanti dal rilascio della presente autorizzazione e della notifica alla Commissione europea, compresi quelli inerenti i successivi rinnovi della notifica, sono a carico dell'Organismo di certificazione, ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

2. L'Organismo, entro 30 giorni dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Ministro dello sviluppo economico, emanato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze, recante disposizioni sulla determinazione delle tariffe e delle relative modalità di versamento, in osservanza di quanto previsto dall'art. 11, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 214 richiamato in preambolo, versa al Ministero dello sviluppo economico ed al Ministero del lavoro e delle politiche sociali le sole spese per le procedure connesse al rilascio della presente autorizzazione e alla notifica alla Commissione europea.

Art. 6.

1. Il presente decreto autorizzazione è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed è efficace dalla notifica al soggetto destinatario del provvedimento.

Roma, 24 aprile 2013

Il direttore generale: VECCHIO

13A03984

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 21 dicembre 2012.

Fondo sanitario nazionale 2009 - Ripartizione delle risorse vincolate all'erogazione di provvidenze a favore dei cittadini affetti dal morbo di Hansen e ai loro familiari a carico. (Delibera n. 147/2012).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 31 marzo 1980, n. 126, e successive modificazioni e integrazioni, che detta gli indirizzi alle Regioni in materia di provvidenze a favore degli hanseniani e loro familiari, a valere sul Fondo sanitario nazionale;

Vista la legge 27 ottobre 1993, n. 433, che rivaluta il sussidio di cui alla citata legge n. 126/1980 e ne dispone automatico adeguamento al tasso di inflazione programmato;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, ai sensi dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che all'art. 39, comma 1, demanda al CIPE, su proposta del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, l'assegnazione annuale delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente alle Regioni e Province autonome;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che all'art. 115, comma 1, lettera *a)*, dispone che il riparto delle risorse per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale avvenga previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, e in particolare l'art. 32, comma 16 che dispone, tra l'altro, che le Province autonome di Trento e Bolzano, la Regione Valle d'Aosta e la Regione Friuli Venezia Giulia provvedano al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato, ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e dell'art. 1, comma 144, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007), che all'art. 1, comma 830, fissa la misura del concorso a carico della Regione Sicilia nell'ordine del 49,11 per cento e al comma 836 stabilisce che la Regione Sardegna, dall'anno 2007, provveda al finanziamento del Servizio sanitario nazionale sul proprio territorio senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato;

Vista la propria delibera del 13 maggio 2010, n. 5 (*G.U.* n. 207 del 4 settembre 2010), concernente la ripartizione della quota di parte corrente del Fondo sanitario nazionale 2009, che ha accantonato la somma di 3.550.000,00 euro per l'assistenza e cura dei soggetti affetti dal morbo di Hansen e loro familiari;

Vista la nota del Ministro della salute del 6 dicembre 2012, n. 9969, con la quale è stata trasmessa la proposta di riparto tra le Regioni a statuto ordinario e alla Regione Siciliana delle risorse vincolate per l'assistenza ai soggetti affetti dal morbo di Hansen e ai loro familiari a valere sulle disponibilità del Fondo sanitario nazionale per l'anno 2009;

Tenuto conto che nella citata proposta del Ministro della salute viene precisato che la Regione Emilia-Romagna ha dichiarato di non aver erogato sussidi a soggetti hanseniani e che pertanto la medesima Regione non riceve alcuna assegnazione di risorse;

Vista l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (Conferenza Stato - Regioni), sancita nella seduta del 25 ottobre 2012, (Rep. atti n. 210/CSR);

Tenuto conto che nella citata intesa della Conferenza Stato - Regioni viene chiaramente espresso che il Ministero della salute, sulla base dell'avviso fornito dal Ministero dell'economia e delle finanze, ha precisato che «le somme sono dovute solo nei limiti di quanto erogato in via anticipatoria dalle Regioni, sulla base del numero di soggetti aventi diritto al sussidio; la differenza costituisce un'economia per il bilancio dello Stato e non può essere riassegnata ad altro titolo»;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (delibera 30 aprile 2012, n. 62, art. 3, pubblicata in *G.U.* n. 122/2012), da cui è emerso che le risorse effettivamente erogate alle Regioni, a titolo di rimborso, per il finanziamento di sussidi economici ai cittadini affetti dal morbo di Hansen e ai loro familiari, risultano sistematicamente inferiori a quelle allo scopo accantonate e ritenuta pertanto opportuna, in occasione di futuri riparti, una revisione degli importi accantonati;

Vista la nota n. 5314-P del 21 dicembre 2012, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;

Su proposta del Ministro della salute;

Delibera:

1. A valere sulle disponibilità a carico del Fondo sanitario nazionale 2009, vincolate all'erogazione di provvidenze a favore di cittadini affetti dal morbo di Hansen e ai loro familiari, pari a 3.550.000,00 euro, viene assegnata alle Regioni a statuto ordinario e alla Regione Siciliana la somma di 1.511.274,51 euro a fronte delle richieste pervenute e tenendo conto della quota di compartecipazione a carico della Regione Sicilia pari a 155.070,96 euro.

2. In conformità con quanto previsto dall'intesa sancita in Conferenza Stato - Regioni di cui alle premesse, la somma di 2.038.725,49 euro - risultante dalla differenza tra le risorse complessivamente vincolate sul Fondo sanitario nazionale 2009, pari a 3.550.000,00 euro e quelle che vengono assegnate con la presente delibera, pari a 1.511.274,51 euro - costituisce un'economia per il bilancio dello Stato e non può essere oggetto di assegnazione, ad altro titolo, a favore delle Regioni.

3. Le risorse disponibili sono ripartite tra le Regioni secondo quanto indicato nella tabella allegata, che costituisce parte integrante della presente delibera.

Roma, 21 dicembre 2012

Il Presidente: MONTI

Il segretario: BARCA

Registrato alla Corte dei conti il 24 aprile 2013
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 3, Economia e finanze, foglio n. 291

ALLEGATO

FSN 2009 - Rimborsi alle Regioni del sussidio alle persone affette dal morbo di Hansen

(Legge n. 126/80)

importi in euro

REGIONI	Importi da rimborsare alle Regioni
PIEMONTE	25.813,37
LOMBARDIA	13.906,80
VENETO	24.226,00
LIGURIA	145.043,23
TOSCANA	48.179,39
UMBRIA	17.943,40
MARCHE	3.669,80
LAZIO	90.380,42
ABRUZZO	23.599,65
MOLISE	11.341,00
CAMPANIA	194.734,35
PUGLIA	481.952,59
BASILICATA	13.067,00
CALABRIA	256.725,98
SICILIA *	160.691,53
TOTALE	**1.511.274,51**

* La quota della Regione Siciliana ammonterebbe a 315.762,49 euro, ma ai sensi del comma 830 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) compartecipa al finanziamento in ragione del 49,11% e, quindi, per un importo pari a 155.070,96 euro.

13A03985

DELIBERA 21 dicembre 2012.

Fondo sanitario nazionale 2011 - Ripartizione tra le regioni della quota destinata al finanziamento della sanità penitenziaria. (Delibera n. 144/2012).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che all'art. 39, comma 1, demanda al CIPE, su proposta del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano (Conferenza Stato-regioni), l'assegnazione annuale delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente alle regioni e province autonome;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che all'art. 115, comma 1, lettera *a)*, dispone che il riparto delle risorse per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale avvenga previa intesa della Conferenza Stato-regioni;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008) che all'art. 2, comma 283, al fine di dare attuazione al riordino della medicina penitenziaria, comprensivo dell'assistenza sanitaria negli istituti penali minorili, nei centri di prima accoglienza, nelle comunità e negli ospedali psichiatrici giudiziari — prevede che siano definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, le modalità e i criteri per il trasferimento delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali, in materia di sanità penitenziaria, dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia al Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il quale prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2010 sono abrogati gli articoli 5 e 6 della legge 30 novembre 1989, n. 386 e che, in conformità con quanto disposto dall'art. 8, comma 1, lettera *f)*, della legge 5 maggio 2009, n. 42, sono comunque fatti salvi i contributi erariali in essere sulle rate di ammortamento di mutui e prestiti obbligazionari accesi dalle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché i rapporti giuridici già definiti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° aprile 2008 (*Gazzetta Ufficiale* n. 126/2008) recante modalità e criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria e in particolare l'art. 6, comma 1, il quale prevede che, ai fini dell'esercizio delle funzioni sanitarie afferenti alla medicina penitenziaria, le risorse finanziarie trasferite nelle disponibilità del Servizio sanitario nazionale sono quantificate complessivamente in 157.800.000 euro per l'anno 2008, in 162.800.000 euro per l'anno 2009 e in 167.800.000 euro a decorrere dall'anno 2010;

Visto inoltre l'art. 8 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, il quale stabilisce che il trasferimento delle funzioni dell'amministrazione penitenziaria e della giustizia minorile alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano avverrà solo a seguito dell'emanazione delle norme di attuazione secondo i loro rispettivi statuti e che, pertanto, l'onere del personale dipendente di tali regioni e province autonome resta ancora a carico del Ministero della giustizia;

Vista la propria delibera del 20 gennaio 2012, n. 15 (*Gazzetta Ufficiale* n. 95/2012) e in particolare il punto 3.10 del deliberato che, nel ripartire le disponibilità del Fondo sanitario nazionale relative all'anno 2011, dispone l'accantonamento della somma di 167.800.000 euro per il finanziamento della medicina penitenziaria, ai sensi del citato art. 2, comma 283, legge n. 244/2007, da ripartire per le finalità individuate nella medesima delibera sulla base di successive proposte del Ministro della salute;

Vista la nota del Ministro della salute n. 10099 del 10 dicembre 2012 con la quale è stata trasmessa la proposta di riparto, tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, dell'importo di 167.800.000 euro destinato al finanziamento della sanità penitenziaria per l'anno 2011;

Vista l'intesa in sede di Conferenza unificata conseguita nella seduta del 6 dicembre 2012 (rep. atti n. 138/CU);

Considerato che i nuovi criteri di riparto della somma complessiva stanziata per l'anno 2011, pari a 167.800.000 euro, non fanno più alcun riferimento alla spesa storica, ma si basano per il 60% sul peso percentuale del numero dei detenuti, per il 30% sul peso percentuale del numero degli ingressi dei detenuti e per il 10% sul peso percentuale del numero degli istituti penitenziari con un numero inferiore a 200 posti;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (delibera 30 aprile 2012, n. 62, art. 3, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 122/2012) da cui è emerso che l'ultimo dei tre criteri sopra menzionati (numero degli istituti penitenziari con un numero inferiore a 200 posti) andrà riesaminato, in occasione di futuri riparti, alla luce del principio di razionalizzazione dei costi operativi di cui al processo di spending review in atto, considerato che, per tali strutture, debbono comunque essere sostenuti costi fissi, indipendentemente dal numero dei detenuti ospitati;

Vista la nota n. 5314-P del 21 dicembre 2012 predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato, contenente le osservazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;

Su proposta del Ministro della salute;

Delibera:

1. A valere sull'accantonamento di 167.800.000 euro di cui alla delibera di questo Comitato n. 15/2012 richiamata in premessa, destinato al finanziamento della medicina penitenziaria nell'ambito delle disponibilità del Fondo sanitario nazionale 2011, viene disposta la ripartizione, tra le regioni a statuto ordinario, dell'importo di 141.083.657 euro come riportato nella tabella allegata che costituisce parte integrante della presente delibera.

2. Le quote relative alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano, di importo complessivo pari a 26.716.343 euro, restano accantonate in applicazione di quanto previsto dell'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° aprile 2008 richiamato in premessa, il quale prevede che il relativo trasferimento delle funzioni dell'Amministrazione penitenziaria e della giustizia minorile avverrà solo dopo l'emanazione delle norme di attuazione secondo i rispettivi statuti e che, pertanto, l'onere per il funzionamento delle strutture e per il personale dipendente, per tali regioni e province autonome, resta a carico del Ministero della giustizia. In particolare per le province autonome di Trento e di Bolzano la quota relativa viene resa indisponibile ai sensi dell'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 richiamato in premessa.

Roma, 21 dicembre 2012

Il Presidente: MONTI

Il segretario: BARCA

Registrato alla Corte dei conti il 24 aprile 2013

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 3, Economia e finanze, foglio n. 290
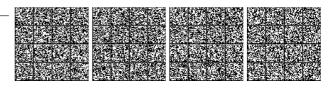
ALLEGATO

FSN 2011 - RIPARTO DELLE RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA SANITÀ PENITENZIARIA

importi in euro

REGIONI E P.A.	REGIONI A STATUTO ORDINARIO: SOMME DA RIPARTIRE	REGIONI A STATUTO SPECIALE E PROVINCIE AUTONOME: SOMME DA ACCANTONARE A VALERE SUL FSN		RIPARTO TOTALE
		SOMME RESIDUE A CARICO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (dal 1° gennaio 2009)	SOMME ACCANTONATE A CARICO DEL MINISTERO DELLA SALUTE (*)	
ABRUZZO	3.612.107	0	0	3.612.107
BASILICATA	1.342.532	0	0	1.342.532
CALABRIA	6.280.730	0	0	6.280.730
CAMPANIA	19.682.466	0	0	19.682.466
EMILIA ROMAGNA	12.144.675	0	0	12.144.675
FRIULI VENEZIA GIULIA	0	2.367.191	8.786	2.375.977
LAZIO	16.452.359	0	0	16.452.359
LIGURIA	3.791.552	0	0	3.791.552
LOMBARDIA	29.115.943	0	0	29.115.943
MARCHE	2.840.923	0	0	2.840.923
MOLISE	1.045.417	0	0	1.045.417
PIEMONTE	10.876.424	0	0	10.876.424
PUGLIA	9.961.105	0	0	9.961.105
SARDEGNA	0	4.140.377	178.728	4.319.105
SICILIA	0	15.602.409	2.620.751	18.223.160
TOSCANA	14.279.112	0	0	14.279.112
P.A.TRENTO P.A. BOLZANO	0	1.306.558	0	1.306.558
UMBRIA	2.763.342	0	0	2.763.342
VENETO	6.894.970	0	0	6.894.970
VALLE D'AOSTA	0	491.543	0	491.543
TOTALI	**141.083.657**	**23.908.078**	**2.808.265**	**167.800.000**

(*) Somme accantonate nell'attesa che le RSS e le PPAA adottino i regolamenti di attuazione per far fronte ai maggiori oneri contrattuali del personale da trasferire al SSN

13A03986

DELIBERA 21 dicembre 2012.

Contratto relativo ai servizi di trasporto merci di interesse nazionale sottoposti a regime di obbligo di servizio pubblico per il periodo 2009-2014 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, e la società Trenitalia S.p.A. (Delibera n. 138/2012).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il regolamento CEE 26 giugno 1969, n. 1191, del Consiglio, come modificato dal regolamento CEE 20 giugno 1991, n. 1893;

Vista la direttiva 21 luglio 1991, n. 91/440/CEE, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie, recepita nella legislazione italiana con decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n. 277, che, tra l'altro, all'art. 5 stabilisce che le ferrovie comunitarie sono libere di «disciplinare le modalità della fornitura e della commercializzazione dei servizi e di stabilirne la tariffazione», fatto salvo il citato regolamento n. 1191/1969;

Vista la direttiva 29 aprile 2004, n. 51, del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la citata direttiva 91/440/CEE relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie, che ha aperto al mercato in via definitiva l'intera rete ferroviaria per l'esercizio di tutti i servizi di trasporto ferroviario merci, disponendone l'accesso a tutte le imprese ferroviarie, a condizioni eque, dal 1° gennaio 2007;

Visto l'art. 10 del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 23 ottobre 2007, n. 1370/2007 (CE), relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia, in virtù del quale le disposizioni del summenzionato regolamento CEE n. 1191/1969, restano applicabili ai servizi di trasporto di merci per un periodo di tre anni dopo l'entrata in vigore del medesimo regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1370/2007 (CE) e quindi fino al 3 dicembre 2012;

Visto l'art. 131, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), che prevede che, al fine di garantire il contenimento delle tariffe e il risanamento finanziario delle attività di trasporto ferroviario, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti possa rilasciare titoli autorizzatori ai soggetti in possesso di taluni requisiti, a condizione di reciprocità qualora si tratti di imprese aventi sede all'estero o loro controllate;

Visto l'art. 38, comma 2, della legge 1° agosto 2002, n. 166, come sostituito dal comma 2-*bis* dell'art. 9 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, e aggiunto dalla relativa legge di conversione 29 novembre 2007, n. 222, che dispone che i servizi di trasporto ferroviario di interesse nazionale da sottoporre al regime degli obblighi di servizio pubblico siano regolati con contratti di servizio pubblico aventi durata non inferiore a cinque anni, e affidati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel rispetto della normativa comunitaria e nell'ambito delle risorse iscritte in bilancio;

Visto l'art. 38, comma 3, della citata legge n. 166/2002, come modificato dall'art. 6 del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147 e poi sostituito dal comma 2-*bis* dell'art. 9 del citato decreto-legge n. 159/2007, e aggiunto dalla relativa legge di conversione n. 222/2007, che prescrive che i contratti medesimi siano sottoscritti dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere di questo Comitato;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, recante norme di attuazione delle direttive 2001/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14/CE in materia ferroviaria;

Visto l'art. 2, comma 253, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), che demanda al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di effettuare, entro il 15 dicembre 2008, un'indagine conoscitiva sul trasporto ferroviario di viaggiatori e merci sulla media e lunga percorrenza, volta a determinare, nell'ambito del trasporto ferroviario di merci, i servizi di utilità sociale;

Visti l'art. 17 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e l'art. 27, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, che hanno prorogato rispettivamente al 15 dicembre 2008 e al 30 giugno 2009 il termine per concludere l'indagine conoscitiva di cui sopra;

Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modifiche, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che:

all'art. 37 prevede che, a regime, l'individuazione degli ambiti del servizio pubblico sulle tratte e delle modalità di finanziamento competa all'Autorità di regolazione dei trasporti;

all'art. 36, comma 6-*ter*, conferma comunque le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'economia e delle finanze e di questo Comitato in materia di approvazione di contratti di programma, nonché di atti convenzionali, con particolare riferimento ai profili di finanza pubblica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 novembre 2008, con il quale si è proceduto alla riorganizzazione del Nucleo di consulenza per l'attuazione e regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS) e che all'art. 1, comma 1, prevede la verifica, da parte dello stesso Nucleo, dell'applicazione — nei contratti di programma sottoposti a questo Comitato — dei principi in materia di regolazione tariffaria relativi al settore considerato;

Vista la delibera 17 novembre 2006, n. 137, con la quale questo Comitato ha espresso parere favorevole sullo schema di contratto di servizio pubblico tra l'allora Ministero dei trasporti e la società Trenitalia S.p.A. per gli anni 2004-2006, per il trasporto ferroviario di merci;

Vista la nota 14 dicembre 2012, n. 44505, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto l'iscrizione, all'ordine del giorno della prima seduta utile di questo Comitato, del «Contratto relativo ai servizi di trasporto merci di interesse nazionale sottoposti a regime di obbligo di servizio pubblico per il periodo 2009-2014»

e ha trasmesso la relativa documentazione istruttoria, tra cui l'indagine conoscitiva finalizzata a determinare i servizi di utilità sociale per le merci;

Visto il parere 21 dicembre 2012, n. 6, del NARS, che si è espresso favorevolmente in ordine al predetto contratto, subordinatamente al recepimento di alcune prescrizioni;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

Vista la nota 21 dicembre 2012, n. 4314, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Prende atto

delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e in particolare:

che, a partire dal 2009, l'erogazione degli obblighi di servizio pubblico è avvenuta sulla base di un perimetro relativo a traffici a treno completo (treno merci per un unico cliente), richiesti da qualsiasi cliente o gruppo di clienti (convenzionale, ossia con un'unica modalità, o combinato in cui la maggior parte del tragitto si effettua per ferrovia, vie navigabili o mare, mentre i percorsi iniziali e terminali sono effettuati su strada), effettuati da e verso le regioni meridionali, inclusa la Sicilia, lungo le dorsali Adriatica e Tirrenica;

che per gli anni 2009-2011, in assenza di contratto, i servizi hanno continuato a essere erogati da Trenitalia sulla base degli stanziamenti disposti con successivi provvedimenti di legge e della clausola di continuità, prevista all'art. 12 del previgente contratto di servizio tra l'allora Ministero dei trasporti e Trenitalia, per il trasporto ferroviario merci, scaduto il 31 dicembre 2006;

che per gli anni 2009-2011 è stato riconosciuto a Trenitalia per l'erogazione dei predetti obblighi di servizio pubblico un corrispettivo, al lordo dell'IVA, rispettivamente pari a:

110.872.262,75 euro per l'anno 2009;

128.000.000,00 euro per l'anno 2010;

128.368.205,00 euro per l'anno 2011;

che la Commissione europea ha in corso una indagine conoscitiva sull'intervento finanziario assicurato dal contratto di servizio in esame, volta a verificare la sussistenza di aiuti di Stato;

che tale circostanza viene concretamente considerata nelle premesse al contratto, che infatti subordina, per il periodo successivo al 3 dicembre 2012, l'erogazione dei servizi e il pagamento dei corrispettivi alla «necessità di dare attuazione alla eventuale decisione che la Commissione dovesse adottare in materia»;

che allo schema di contratto sono allegati, come parte integrante del contratto stesso:

l'offerta programmata;

il piano economico finanziario e gli schemi e criteri di contabilità analitica regolatoria;

gli obiettivi di qualità erogata;

gli schemi di fornitura dati;

i criteri di ridefinizione degli assetti e equilibri economico-contrattuali;

che l'offerta programmata, come descritta nell'allegato 1 del contratto, è quantificabile in 11,9 milioni di treni-chilometri (treni x *km)* l'anno per tutto il periodo contrattuale;

che il predetto allegato 1 non contiene informazioni dettagliate per ricostruire i criteri di selezione dell'intero novero delle relazioni (collegamenti provenienza-destinazione) che rientrano nel perimetro del servizio;

che il tasso di congrua remunerazione del capitale, calcolato in base al costo medio ponderato del capitale (WACC nominale, al lordo delle imposte), risulta pari all'8,44 per cento, considerata una leva finanziaria del 60 per cento e un premio riconosciuto al capitale di rischio (equity risk premium) pari al 6,5 per cento;

che la tariffa media dei servizi passa dal valore di 2,31 centesimi di euro/km per il 2009 al valore di 2,81 centesimi di euro/km per il 2012, con un incremento complessivo nel periodo del 21,6 per cento;

che in caso di alterazione dell'equilibrio economico-finanziario o di variazioni dei costi, il contratto prevede che venga riveduta l'offerta, ma non le tariffe applicate;

che la dinamica dei costi è indicizzata all'andamento del tasso di inflazione programmata, e calmierata attraverso un recupero di efficienza dell'1,5 per cento a partire dal secondo periodo regolatorio (2012-2014), mentre non sono previsti limiti (massimi) di ammissibilità dei costi medesimi;

che è previsto un solo indicatore di qualità erogata, che riguarda la puntualità, uguale per tutto il periodo regolatorio e calcolato come percentuale dei treni che arrivano a destinazione entro i 60 minuti oltre l'orario previsto, con un obiettivo fissato al 70 per cento;

che, all'art. 11.1, il contratto prevede entro il mese di dicembre 2011, ovvero in caso di stipula successiva al 31 dicembre 2011, entro 6 mesi dalla data di registrazione del contratto stesso, la sottoscrizione di un atto aggiuntivo tra le parti che, ove necessario, riveda l'offerta e le condizioni di equilibrio economico finanziario del contratto medesimo per il secondo periodo contrattuale (2012-2014), anche in ragione delle disponibilità di bilancio;

Esprime parere favorevole

in ordine alla proposta di «Contratto relativo ai servizi di trasporto merci di interesse nazionale sottoposti a regime di obbligo di servizio pubblico per il periodo 2009-2014», nella stesura esaminata nell'odierna seduta, subordinatamente all'accoglimento delle seguenti

prescrizioni contenute nel parere del NARS citato nelle premesse, da ottemperare a cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai fini della redazione del succitato atto aggiuntivo:

acquisire maggiori dettagli sui criteri per l'individuazione dell'offerta programmata, con particolare riferimento all'individuazione dell'intero novero delle relazioni rilevanti e ai criteri del loro inserimento nel perimetro del servizio universale;

acquisire un'analisi dei costi sulla base di dati di contabilità regolatoria nonché un'analisi dell'efficienza dei costi sostenuti dall'operatore, prendendo in considerazione appropriati benchmark, utile a consentire la valutazione della congruità dell'obiettivo di recupero di efficienza operativa conseguibile dall'operatore contrattualizzato;

acquisire il dettaglio sui valori di tutti i parametri che concorrono alla formazione del WACC, anche in relazione sia alla costruzione del paniere di imprese ferroviarie cargo comparabili in grado di giustificare il valore unitario assegnato al parametro beta — atteso il modesto tono concorrenziale del mercato rilevante pur controbilanciato dalla marcata sensibilità ciclica dell'attività di vettoriamento ferroviario — sia all'ottimizzazione della dimensione dell'equity risk premium;

integrare il numero di indicatori qualitativi soggetti a sanzione con almeno un indicatore relativo all'affidabilità;

Invita

il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:

a sottoporre a questo Comitato, previo parere del NARS, lo schema di atto aggiuntivo previsto ai sensi dell'art. 11.1 del contratto in esame, con il quale le parti procederanno ad aggiornare il contratto medesimo;

a verificare preventivamente che lo schema del citato atto aggiuntivo sia predisposto tenendo conto degli elementi acquisiti a seguito dell'ottemperanza delle prescrizioni di cui ai punti precedenti.

Roma, 21 dicembre 2012

Il Presidente: MONTI

Il segretario: BARCA

Registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 2013
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 3, Economia e finanze, foglio n. 311

13A03987

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

ACCORDO 25 luglio 2012.

Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 26 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sul documento concernente: «Linee guida per l'accreditamento dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti». (Rep.atti n.149/CSR).

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella odierna seduta del 25 luglio 2012:

Visti gli articoli 2, comma 2, lettera *b)* e 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che affidano a questa Conferenza il compito di promuovere e sancire accordi tra Governo e Regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

Vista la legge 21 ottobre 2005, n. 219 recante «Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale di emoderivati», che detta i principi fondamentali in materia di attività trasfusionali, allo scopo di garantire una più efficace tutela della salute dei cittadini attraverso il conseguimento dei più alti livelli di sicurezza, nonché condizioni uniformi del servizio trasfusionale su tutto il territorio nazionale;

Visto, in particolare, l'art. 20, comma 1, della predetta legge n. 219 del 2005, il quale prevede che «le Regioni, entro sei mesi dalla data di pubblicazione dell'accordo di cui all'art. 19, definiscono i requisiti per l'accreditamento delle medesime strutture, nonché le procedure per la richiesta, la verifica dei requisiti previsti e la concessione dell'accreditamento delle strutture trasfusionali, nel rispetto delle normative nazionali e comunitarie in materia e tenendo conto delle linee guida fornite dal Centro Nazionale Sangue»;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007; n. 207, recante «Attuazione della direttiva 2005/61/CE che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda la prescrizione in tema di rintracciabilità del sangue e degli emocomponenti destinati a trasfusioni e la notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi»;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 208, recante «Attuazione della direttiva 2005/62/CE che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda le norme e le specifiche comunitarie relative ad un sistema di qualità per i servizi trasfusionali»;

Visto il decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261, recante «Revisione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191, recante attuazione della direttiva 2002/98/CE, che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la

distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti» e, in particolare, l'art. 25, il quale prevede l'adeguamento al progresso tecnico e scientifico dei requisiti tecnici inerenti al processo trasfusionale;

Visto l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sancito da questa Conferenza nella seduta del 20 marzo 2008 (Rep. Atti n. 115/CSR), recante i principi generali ed i criteri per la regolamentazione dei rapporti tra le Regioni e le Province autonome e le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue;

Visto l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sancito da questa Conferenza nella seduta del 16 dicembre 2010 (Rep. Atti n. 242/CSR), sui requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività sanitarie dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta e sul modello per le visite di verifica;

Visto l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sancito da questa Conferenza nella seduta del 13 ottobre 2011 (Rep. Atti n. 206/CSR), ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. *c)*, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, sul documento relativo a «Caratteristiche e funzioni delle Strutture regionali di coordinamento (SRC) per le attività trasfusionali»;

Vista la nota in data 20 aprile 2012, con la quale il Ministero della salute ha inviato, ai fini dell'esame in sede di Conferenza Stato-Regioni, lo schema di accordo indicato in oggetto concernente le «Linee guida per l'accreditamento dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti»;

Vista la lettera del 26 aprile 2012, con la quale lo schema di Accordo in parola è stato diramato alle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano ed è stata convocata una riunione tecnica per il 22 maggio 2012;

Vista la nota dell'11 maggio 2012, con la quale la suddetta riunione tecnica è stata differita ad altra data, per sopravvenuti impedimenti connessi con la programmazione dei lavori delle Conferenze Stato-Regioni e Unificata;

Considerato che, nel corso della riunione tecnica svoltasi il 12 giugno 2012, i rappresentanti delle Amministrazioni centrali interessate e quelli delle Regioni e Province autonome hanno concordato talune modifiche del testo diramato con la predetta nota del 26 aprile 2012;

Vista la lettera del 15 giugno 2012, diramata in data 18 giugno 2012, con la quale il Ministero della salute ha inviato la versione definitiva dello schema di Accordo in oggetto che recepisce le modifiche concordate nel corso della predetta riunione tecnica;

Considerato che il punto è stato iscritto all'ordine del giorno della seduta della Conferenza Stato-Regioni del 21 giugno e del 5 luglio 2012, che non hanno avuto luogo;

Rilevato che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome hanno espresso avviso favorevole sullo schema di accordo in parola nel testo trasmesso con la citata lettera del 15 giugno 2012;

Acquisito, nel corso dell'odierna seduta, l'assenso del Governo e dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano;

Sancisce accordo

tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nei seguenti termini:

Considerati:

il decreto del Ministro della salute 11 aprile 2008, recante «Programma di autosufficienza nazionale del sangue e dei suoi derivati - anno 2008, ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 21 ottobre 2005, n. 219»;

il decreto Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 17 novembre 2009, recante «Programma per l'autosufficienza nazionale del sangue e dei suoi prodotti per l'anno 2009»;

il decreto del Ministro della salute 20 gennaio 2011, recante «Programma di autosufficienza nazionale del sangue e dei suoi prodotti per l'anno 2010»;

il decreto del Ministro della salute 7 ottobre 2011, recante «Programma di autosufficienza nazionale del sangue e dei suoi prodotti per l'anno 2011»;

che le linee guida relative all'accreditamento delle strutture trasfusionali, che costituiscono oggetto del presente accordo, sono state predisposte dal Centro Nazionale Sangue, d'intesa con la Consulta tecnica permanente per il sistema trasfusionale;

che la raccolta del sangue intero e degli emocomponenti rientra tra i servizi e prestazioni erogati nell'ambito dei Livelli Essenziali di Assistenza Sanitaria in materia di attività trasfusionale, di cui all'art. 5 della legge 21 ottobre 2005, n. 219;

che le predette linee guida sono finalizzate a garantire, in modo omogeneo e uniforme sul territorio nazionale, la raccolta del sangue intero e degli emocomponenti attraverso sia il livello di formazione del personale addetto alla raccolta del sangue e degli emocomponenti, sia la qualità, sicurezza ed efficienza delle attività di raccolta del sangue e degli emocomponenti;

Si conviene

sul documento concernente: «Linee guida per l'accreditamento dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti», Allegato sub *A)*, parte integrante del presente atto, nei seguenti termini:

1. Le linee guida allegate, parte integrante del presente accordo, sono finalizzate a consentire alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano di definire i requisiti per l'accreditamento delle strutture trasfusionali, come disposto dall'art. 20, comma 1, della legge 21 ottobre 2005, n. 219.

2. Con le predette linee guida sono definite le modalità per:

a) garantire omogeneità e uniformità nell'erogazione dei Livelli essenziali di assistenza sanitaria in materia trasfusionale, di cui all'art. 5 della legge n. 219 del 2005, per quanto riguarda la raccolta del sangue e degli emocomponenti;

b) garantire adeguati livelli di qualità, sicurezza ed efficienza delle attività di raccolta del sangue e degli emocomponenti;

c) garantire la qualificazione ed efficienza delle attività di produzione degli emocomponenti e la razionalizzazione dei processi diagnostici di qualificazione biologica degli emocomponenti;

d) conseguire, nell'ambito delle suddette attività, i livelli di qualità e standardizzazione previsti dalle norme vigenti, in particolare quelle di matrice comunitaria, e il contenimento dei costi di produzione a vantaggio della complessiva economicità ed efficienza del sistema trasfusionale nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.

3. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano si impegnano a recepire con propri provvedimenti le linee guida allegate, entro sei mesi dalla definizione del presente Accordo; esse saranno oggetto di valutazione da parte del Comitato permanente per la verifica dei Livelli Essenziali di Assistenza, di cui all'art. 9 dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 in sede di verifica annuale degli adempimenti regionali.

4. Per l'attuazione del presente accordo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Roma, 25 luglio 2012

Il Presidente: GNUDI

Il Segretario: SINISCALCHI

ALLEGATO *A*

LINEE GUIDA PER L'ACCREDITAMENTO DEI SERVIZI TRASFUSIONALI E DELLE UNITÀ DI RACCOLTA DEL SANGUE E DEGLI EMOCOMPONENTI

A. Formazione e acquisizione delle competenze del personale medico e infermieristico addetto alle attività di raccolta del sangue e degli emocomponenti.

Competenze tecnico-professionali richieste a medici e infermieri operanti nelle attività di raccolta del sangue e degli emocomponenti.

A.1 - Il medico e l'infermiere operanti nelle attività di raccolta del sangue e degli emocomponenti devono essere in possesso della qualificazione: BLS («Basic Life Support»). Inoltre, se operano in strutture dove si effettuano procedure di aferesi produttiva, devono essere in possesso della qualificazione BLS-D.

A.2 - Con riferimento ai requisiti O.8 e UO.8 di cui all'Allegato *A)* dell'Accordo Stato-Regioni del 16 dicembre 2010, che prevedono che siano descritte le competenze del personale che interviene nelle attività di raccolta di sangue ed emocomponenti, rispettivamente per i Servizi Trasfusionali e per le Unità di Raccolta(*), il medico responsabile della selezione del donatore e della raccolta del sangue e degli emocomponenti deve possedere adeguate competenze professionali nei seguenti ambiti:

Sensibilizzazione, informazione ed educazione del donatore di sangue

Selezione clinica e counselling del donatore di sangue ed emocomponenti

Gestione del donatore non idoneo

Criteri e procedure per la raccolta del sangue intero

(*) V. «Definizioni» riportate nell'allegato A) all'Accordo Stato-Regioni 16 dicembre 2010.

Ove applicabile, criteri, procedure e tecnologie per la raccolta degli emocomponenti e delle cellule staminali emopoietiche mediante tecniche aferetiche e per l'avvio delle unità raccolte alle fasi di processo successive

Assistenza clinica al donatore e diagnosi e trattamento delle reazioni c degli eventi avversi potenzialmente associati alla donazione di sangue intero e alle procedure di aferesi produttiva

Elementi di procedure e tecniche per la produzione degli emocomponenti

Procedure e normative di riferimento per la identificazione e rintracciabilità delle unità di sangue ed emocomponenti

Elementi essenziali inerenti ai requisiti qualitativi ed ai controlli di qualità degli emocomponenti

Elementi essenziali inerenti ai criteri di valutazione per la qualificazione biologica degli emocomponenti che concorrono a determinarne l'idoneità alla trasfusione

Elementi di epidemiologia e prevenzione delle malattie trasmissibili con la trasfusione

Disposizioni normative vigenti in materia di attività trasfusionali

Elementi di indirizzo direzionale dell'Organizzazione

Gestione delle tecnologie, dei materiali impiegati per l'erogazione del servizio, dei documenti prescrittivi e dei dati e registrazioni della qualità, dei processi di erogazione del servizio

Norme relative alla gestione della documentazione sanitaria

Monitoraggio, analisi e miglioramento della qualità.

A.3 - Con riferimento ai requisiti O.8 e UO.8 di cui all'Allegato *A)* dell'Accordo Stato-Regioni del 16 dicembre 2010, che prevedono che siano descritte le competenze del personale che interviene nelle attività di raccolta di sangue ed emocomponenti, rispettivamente per i Servizi Trasfusionali per le Unità di Raccolta(*), l'infermiere operante nelle attività di raccolta del sangue e, emocomponenti deve possedere adeguate competenze professionali nei seguenti ambiti:

Sensibilizzazione, informazione ed educazione del donatore di sangue

Assistenza alla selezione clinica e counselling del donatore di sangue ed emocomponenti

Assistenza alla gestione del donatore non idoneo

Procedure e tecnologie per la raccolta del sangue intero e per l'avvio delle unità raccolte alle fasi di processo successive

Ove applicabile, procedure e tecnologie per la raccolta degli emocomponenti e delle cellule staminali emopoietiche mediante tecniche aferetiche e per l'avvio delle unità raccolte alle fasi di processo successive

Assistenza al donatore e riconoscimento e trattamento delle reazioni e degli eventi avversi potenzialmente associati alla donazione di sangue intero e alle procedure di aferesi produttiva

Elementi di procedure e tecniche per la produzione degli emocomponenti

Procedure e normative di riferimento per la identificazione e rintracciabilità delle unità di sangue ed emocomponenti

Elementi di base inerenti ai requisiti qualitativi ed ai controlli di qualità degli emocomponenti

Elementi essenziali inerenti ai criteri di valutazione per la qualificazione biologica degli emocomponenti che concorrono a determinarne l'idoneità alla trasfusione

Elementi di epidemiologia e prevenzione delle malattie trasmissibili con la trasfusione

Disposizioni normative vigenti in materia di attività trasfusionali

Elementi di indirizzo direzionale dell'Organizzazione

Gestione delle risorse umane, delle tecnologie, dei materiali impiegati per l'erogazione del servizio, dei documenti prescrittivi e dei dati e registrazioni della qualità, dei processi di erogazione del servizio

Norme relative alla gestione della documentazione sanitaria

Monitoraggio, analisi e miglioramento della qualità

A.4 - Al fine di garantire un adeguato livello di competenze del personale medico non strutturato nella disciplina ospedaliera di medicina trasfusionale responsabile della selezione del donatore e della raccolta

(*) V. «Definizioni» riportate nell'allegato A) all'Accordo Stato-Regioni 16 dicembre 2010.

del sangue e degli emocomponenti e del personale infermieristico operante nelle Unità di Raccolta(*), per gli stessi deve essere previsto uno specifico percorso formativo e di acquisizione delle competenze riconosciuto dalla Regione/Provincia autonoma anche con il coinvolgimento della Struttura regionale di coordinamento per le attività trasfusionali.

Non si applica al personale medico strutturato (a tempo indeterminato o determinato) nella disciplina ospedaliera di medicina trasfusionale ed agli infermieri strutturati (a tempo indeterminato o determinato), operanti presso i Servizi Trasfusionali delle aziende sanitarie del SSN e gli enti di cui all'art. 23 della legge 21 ottobre 2005, n. 219.

A.4.1 - Il percorso di formazione e di acquisizione delle competenze:

indica i contenuti e gli obiettivi formativi;

ha una durata compatibile con l'adeguata acquisizione dei contenuti e conseguimento degli obiettivi definiti;

specifica le modalità di svolgimento teoriche e pratiche delle attività;

prevede una verifica formale della acquisizione delle competenze;

si conclude con il rilascio di apposita attestazione/certificazione formalmente riconosciuta dalla Regione/Provincia autonoma o dalla Struttura regionale di coordinamento per le attività trasfusionali.

L'Allegato 1 riporta un modello di Corso di formazione e di acquisizione delle competenze.

A.5 - Le Strutture regionali di coordinamento per le attività trasfusionali, attraverso i Servizi trasfusionali operanti nei rispettivi ambiti territoriali, di concerto con le Associazioni e Federazioni dei donatori, promuovono e coordinano i percorsi formativi e di acquisizione delle competenze di medici e infermieri da inserire nelle Unità di Raccolta e verificano che le relative attività siano svolte esclusivamente da medici ed infermieri in possesso della necessaria qualificazione e sottoposti a periodica valutazione delle competenze.

A.6 - I medici e gli infermieri che hanno svolto attività di raccolta per almeno due mesi equivalenti a tempo pieno (36 ore settimanali) negli ultimi dodici mesi sono da considerarsi «equiparati» ai oggetti in possesso di attestazione/certificazione conseguita attraverso il percorso formativo e di acquisizione delle competenze di cui al punto A.4. I medici e gli infermieri che non rispondono a tale requisito devono seguire un corso di formazione e acquisizione delle competenze entro un anno dalla emanazione delle presenti Linee Guida e conseguire il relativo attestato di qualificazione.

A.7 - I soggetti di cui all'art. 6, comma 5, del decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261, coerentemente con le finzioni di responsabilità esercitate, sono tenuti a seguire percorsi formativi, sulla base delle indicazioni all'uopo fornite dal CNS.

B. Qualità, sicurezza ed efficienza delle attività di raccolta del sangue e degli emocomponenti

B.1 - Al fine di garantire adeguati livelli di qualità e sicurezza della attività di raccolta del sangue e degli emocomponenti, sia per i donatori sia per i pazienti destinatari dei prodotti del Sangue, per il mantenimento delle competenze tecnico-professionali del personale addetto alla raccolta del sangue e degli emocomponenti è richiesta l'effettuazione documentata di almeno 200 (duecento) procedure di raccolta di sangue intero all'anno per operatore.

B.2 - Nel caso in cui siano effettuate aferesi produttive, è richiesta l'effettuazione documentata di almeno 50 (cinquanta) procedure aferetiche all'anno per operatore.

B.3 - Al fine di evitare dispersione di risorse, nonché per favorire il livello di standardizzazione delle unità raccolte ed una omogenea applicazione dei criteri di selezione dei donatori, le attività di raccolta, a livello ospedaliero ed extra-ospedaliero, sono gestite in modo da garantire adeguate e razionali masse critiche di attività, con riferimento al numero di sedi di raccolta, sedute di raccolta e numero di donazioni per seduta.

(*) V. «Definizioni» riportate nell'allegato A) all'Accordo Stato-Regioni 16 dicembre 2010.

C. Qualificazione ed efficienza delle attività di produzione degli emocomponenti

C.1 - Al fine di raggiungere un più elevato ed omogeneo livello di qualificazione, standardizzazione ed efficacia clinica degli emocomponenti prodotti/trattati, nonché al fine di conseguire più elevati livelli di efficienza operativa, la produzione/il trattamento degli emocomponenti rispondono alle seguenti indicazioni:

C.1.1 - Le attività di produzione degli emocomponenti sono progressivamente concentrate in strutture trasfusionali che garantiscano adeguate e razionali masse critiche di attività, definite attraverso specifiche analisi costo-beneficio e di valutazione del rischio che forniscano l'evidenza documentata del conseguimento dei necessari livelli di qualità e standardizzazione degli emocomponenti, del soddisfacimento dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi previsti dalle normative vigenti e della riduzione dei costi di produzione.

C.1.2 - Nel rispetto dei modelli organizzativi regionali e dei volumi di unità complessivamente prodotti dalle singole Regioni/Province autonome, si raccomanda il perseguimento della concentrazione: delle attività di lavorazione/trattamento i degli emocomponenti in strutture trasfusionali che lavorino con volumi minimi intorno a 40.000 donazioni di sangue intero/anno.

C.1.3 - Le attività di aferesi produttiva devono essere organizzate e gestite in modo da fornire l'evidenza di un utilizzo appropriato ed efficiente delle apparecchiature, anche mediante la documentazione del confronto con i dati di utilizzo delle apparecchiature stesse disponibili a livello regionale e nazionale.

D. Razionalizzazione dei processi diagnostici di qualificazione biologica degli emocomponenti

D.1 - Al fine di raggiungere un ottimale ed omogeneo livello di qualità, sicurezza e standardizzazione e di conseguire più elevati livelli di efficienza dei servizi trasfusionali, le attività diagnostiche di qualificazione biologica delle donazioni sono concentrate in strutture trasfusionali che garantiscano adeguate e razionali masse critiche di attività, definite attraverso specifiche analisi costo-beneficio e di valutazione del rischio, che forniscano l'evidenza documentata del conseguimento dei necessari livelli di qualità e standardizzazione delle prestazioni, del soddisfacimento dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi previsti dalle normative vigenti e della riduzione dei costi di produzione.

D.2 - Nel rispetto dei modelli organizzativi regionali e dei volumi di attività complessivamente prodotti dalle singole Regioni/Province autonome, si raccomanda il perseguimento della concentrazione delle attività di qualificazione biologica in strutture trasfusionali che eseguano la qualificazione biologica per almeno 70.000-100.000 donazioni all'anno.

ALLEGATO *1*

Modello di Corso di formazione e acquisizione delle competenze per la qualificazione del personale medico e infermieristico addetto alla attività di raccolta del sangue degli emocomponenti (Vedi A.4).

Contenuti ed obiettivi formativi

1. Modulo

I principi fondamentali del volontariato del sangue, la realtà associativa

Le leggi che regolano le attività in materia trasfusionale

La sensibilizzazione alla donazione ed agli stili di vita sani

L'accoglienza e l'accettazione, la relazione con il donatore

L'attività di raccolta del sangue e degli emocomponenti

L'informatizzazione

Norme relative alla gestione della documentazione sanitaria

La cura del donatore prima, durante e dopo il prelievo

2. Modulo

Criteri di idoneità

Cause di sospensione temporanea e definitiva e gestione del donatore non idoneo

Le responsabilità del personale medico, del personale infermieristico e del personale di supporto addetto alla raccolta

La gestione degli eventi avversi

Farmaci e strumenti a disposizione

Principi di rianimazione

Compilazione, segnalazione e conservazione della modulistica relativa

La responsabilità medico legale

3. Modulo

Elementi di epidemiologia e prevenzione delle malattie trasmissibili con la trasfusione

I patogeni emergenti e riemergenti

Algoritmi di gestione del donatore con esami sierologici positivi

Informazioni post donazione

Il look back

4. Modulo

Pulizia dei locali, igiene ambientale e personale, corretto confezionamento e smaltimento dei rifiuti speciali prodotti in occasione delle donazioni

La determinazione dell'emoglobina e/o l'esecuzione dell'esame emocromocitometrico

La venopuntura e principi di disinfezione ed asepsi

Apparecchiature in uso in sala prelievi

L'etichettatura

Elementi essenziali inerenti ai requisiti qualitativi ed ai controlli di qualità degli emocomponenti

Procedure e normative di riferimento per la identificazione e rintracciabilità delle unità di sangue ed emocomponenti

5. Modulo

Sistemi di gestione per la qualità

Competenze generali

Gestione procedure operative standard

Rilevazione e gestione non conformità

Azioni correttive e preventive

Metodi e strumenti di interrelazione tra Servizio Trasfusionale e Unità di Raccolta

6. Modulo

Principi di aferesi produttiva

Le apparecchiature

Selezione e cura del donatore

La plasmaferesi

La piastrinoaferesi

La donazione multicomponent

Eventi avversi della donazione in aferesi

7. Modulo

BLS/BLS-D

La parte teorica è articolata in sette moduli.

Il modulo 6 deve essere svolto solo da chi opererà in sedi che svolgono attività di aferesi.

Il modulo 7 deve essere svolto solo da chi sia privo di qualifica BLS/BLS-D.

Oltre alla parte teorica, è raccomandato un periodo di acquisizione delle competenze pratico della durata di 10 giorni effettivi, presso un Servizio Trasfusionale o, previo accordo formalizzato con il Servizio trasfusionale di riferimento, presso una Unità di Raccolta, che eseguano una media di almeno 20 donazioni di sangue intero al giorno per almeno 5 giorni alla settimana.

Nel caso in cui sia prevista acquisizione delle competenze per l'aferesi produttiva, il Servizio Trasfusionale/Unità di Raccolta sede di addestramento deve eseguire almeno 3-5 procedure al giorno e la durata complessiva del periodo di acquisizione delle competenze deve essere estesa a 15 giorni effettivi.

13A03965

ACCORDO 7 febbraio 2013.

Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per la promozione ed attuazione di accordi di collaborazione per l'esportazione di prodotti plasmaderivati ai fini umanitari. (Rep.atti n.37/CSR).

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella odierna seduta del 7 febbraio 2013:

Visti gli articoli 2, comma 2, lett. *b)* e 4, comma 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che affidano a questa Conferenza il compito di promuovere e sancire accordi tra Governo e Regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

Vista la nota del 10 dicembre 2012, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso la proposta di accordo indicata in oggetto;

Vista la nota del 12 dicembre 2012, con la quale la predetta proposta di accordo è stata diramata alle Regioni e Province autonome;

Vista la nota dell'11 gennaio 2013 con la quale, su richiesta della Regione Veneto - Coordinatrice della Commissione salute, è stata convocata una riunione tecnica per il 31 gennaio 2013;

Considerato che, nel corso del suddetto incontro, le Regioni e Province autonome hanno formulato una serie di richieste emendative;

Vista la nota in data 4 febbraio 2013, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze ha rappresentato la necessità di acquisire da parte dei Ministeri della difesa e degli affari esteri rassicurazioni in merito alla possibilità di svolgere le funzioni ad essi assegnate con la proposta di accordo di cui trattasi nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria contenuta nell'accordo medesimo;

Vista la nota del 5 febbraio 2013, con la quale il Ministero della salute ha inviato la versione definitiva dello schema di accordo in questione, condivisa dal Ministero degli affari esteri, dal Ministero della difesa e dal Ministero dell'economia e delle finanze, che recepisce le modifiche concordate con le Regioni e le Province autonome nella predetta riunione tecnica;

Vista la nota del 5 febbraio 2013, con la quale è stata diramata la predetta versione definitiva della proposta di accordo;

Acquisito nel corso dell'odierna seduta l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;
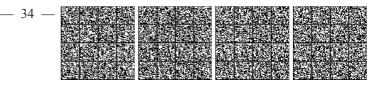
Sancisce accordo

tra il Governo, le regioni e le province autonome, nei seguenti termini:

Considerati:

la legge 21 ottobre 2005 n. 219 recante «Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale di emoderivati», ed in particolare:

l'art. 1 che prevede quale finalità della legge stessa il raggiungimento dell'autosufficienza nazionale di sangue, emocomponenti ed emoderivati;

l'art. 5, che include tra i livelli essenziali di assistenza sanitaria la lavorazione del plasma per la produzione di farmaci emoderivati e l'invio del plasma stesso ai centri e aziende produttori emoderivati;

l'art. 7 che riconosce la funzione civica e sociale ed i valori umani e solidaristici che si esprimono nella donazione volontaria, periodica, responsabile, anonima e gratuita del sangue e dei suoi componenti;

l'art. 11 che prevede che l'autosufficienza di sangue e derivati costituisce un interesse nazionale, sovra regionale e sovraziendale, non frazionabile per il cui raggiungimento è richiesto il concorso delle Regioni e della aziende sanitarie;

l'art. 12 che prevede l'istituzione del Centro Nazionale Sangue (CNS) e l'attribuzione allo stesso di funzioni di coordinamento e di controllo tecnico-scientifico nelle materie disciplinate dalla legge medesima, ed in particolare il compito di analizzare il fabbisogno nazionale e la domanda dei plasma derivati e di promuovere la ricerca scientifica nei settori sicurezza, autosufficienza e sviluppo tecnologico;

l'art. 14 che individua specifici strumenti per la programmazione annuale delle attività trasfusionali;

l'art. 15 che riguarda la produzione nazionale di emoderivati;

l'art. 16 che prevede che l'eccedenza nazionale di sangue e dei suoi derivati può essere esportata o per contribuire al raggiungimento degli obiettivi dell'autosufficienza europea, o nell'ambito del progetto della cooperazione internazionale, o per fini umanitari;

il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE», ed in particolare l'art. 136, che prevede che «il Ministero della salute e l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) prendono tutti i provvedimenti necessari per raggiungere l'autosufficienza della Comunità europea in materia di sangue e di plasma umani. A questo fine incoraggiano le donazioni, volontarie e non remunerate, di sangue o suoi componenti e prendono tutti i provvedimenti necessari per lo sviluppo della produzione e dell'utilizzazione dei prodotti derivati dal sangue o dal plasma umani provenienti da donazioni volontarie e non remunerate. I provvedimenti presi sono notificati alla Commissione europea»;

il decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261, recante «Attuazione della direttiva 2002/98/CE finalizzata a stabilire norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti», ed in particolare l'art. 26, comma 2, che prevede che il Ministero della salute, d'intesa con le regioni e le Province autonome, sulla base delle indicazioni fornite dal CNS e sentita la Consulta tecnica permanente per il sistema trasfusionale di cui all'art. 13 della legge 21 ottobre 2005 n. 219, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, predispone con proprio decreto un programma finalizzato allo sviluppo della raccolta di plasma nei servizi trasfusionali e nelle unità di raccolta ed alla promozione del razionale ed appropriato utilizzo dei farmaci plasmaderivati;

il decreto del Ministro della salute 12 aprile 2012, recante «Disposizioni sull'importazione ed esportazione del sangue umano e dei suoi prodotti», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 giugno 2012, n. 147, ed in particolare l'art. 10, commi 4 e 5;

che, in particolare, il comma 4 del predetto art. 10 dispone che, ai fini di un utilizzo razionale ed etico del plasma nazionale destinato alla produzione di medicinali, gli stessi e i loro prodotti intermedi, eventualmente eccedenti rispetto al fabbisogno regionale e nazionale, possono essere esportati o ceduti in relazione a specifici accordi, programmi o progetti, nell'ambito dei quali può essere prevista la cessione dei medicinali emoderivati o dei prodotti intermedi di lavorazione del plasma con recupero dei costi di produzione e comunque senza fini di lucro;

che il plasma raccolto nei Servizi Trasfusionali italiani è utilizzato a scopo clinico oppure inviato, in regime di «conto lavorazione», alle aziende di frazionamento convenzionate con le Regioni per la lavorazione del plasma italiano per la produzione di farmaci emoderivati.

Rilevato, inoltre, che:

il plasma raccolto in Italia e inviato al frazionamento industriale presenta una crescita costante, in termini di quantità e qualità, con conseguente aumento della potenzialità produttiva delle frazioni intermedie e dei prodotti finiti, come ad esempio i fattori della coagulazione (Fattore VIII, Fattore IX, Complesso Protrombinico, etc.);

per alcuni farmaci emoderivati, tra cui i fattori della coagulazione, o loro frazioni intermedie di produzione, che si originano dal plasma nazionale, si verificano situazioni di eccedenza rispetto all'utilizzo nazionale in quanto lo scelte terapeutiche nazionali, quali quelle relative al Fattore VIII, sono ad oggi prevalentemente orientate verso prodotti commerciali di origine diversa rispetto al plasma nazionale. Anche se nel medio periodo una rivisitazione dei protocolli terapeutici sulla base della letteratura internazionale potrebbe indurre una valorizzazione del prodotto emoderivato, in sintonia anche con scelte già adottate in altri Paesi dell'Unione Europea;

i fattori della coagulazione (Fattore VIII, Fattore *IX)* e le immunoglobuline sono inserite nelle lista dei farmaci essenziali dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO Model List of Essential Medicines, 17th list, March 2011);

in accordo con le stime fornite dalla Word Federation of Haemophilia (WFH), il 75% dei pazienti emofiliaci a livello mondiale non riceve alcun trattamento o un
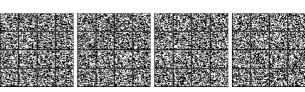
trattamento adeguato e molti di questi pazienti risiedono in aree o Paesi oggetto di interesse da parte della Cooperazione Italiana allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri;

i programmi sanitari della Cooperazione Italiana allo Sviluppo si ispirano ai principi guida sulla «Salute globale», espliciti nelle «Linee guida sulla cooperazione sanitaria» (Documento del Ministero Affari Esteri, Direzione generale per la Cooperazione allo sviluppo, luglio 2009) secondo i quali, tra l'altro, i sistemi sanitari garantiscono «prodotti e tecnologie sanitarie, inclusi farmaci essenziali e vaccini, di provata qualità e sicurezza e con un favorevole rapporto costo-efficacia, assicurandone l'accessibilità economica per l'individuo e la comunità e l'appropriata ed equa distribuzione, anche attraverso lo sviluppo delle capacità produttive locali» e la Cooperazione Italiana allo Sviluppo promuove il partenariato internazionale nella ricerca scientifica e nella formazione tra istituzioni e attori omologhi o portatori di saperi diversi.

Considerati:

la necessità di promuovere ed attuare specifici accordi, programmi o progetti che consentano un utilizzo razionale ed etico dei prodotti medicinali o prodotti intermedi derivati dal plasma nazionale eccedenti il fabbisogno regionale e nazionale e che possono prevedere anche l'esportazione di tali prodotti plasmaderivati a fini umanitari;

che a seguito del parziale utilizzo regionale del Fattore VIII derivante dalla lavorazione del plasma nazionale, per le motivazioni sopra espresse, si sono accumulati a magazzino significativi quantitativi di prodotto o semilavorato di cui risulta ragionevole ritenere al momento critico il pieno utilizzo prima della scadenza;

che per la promozione e per l'attuazione di tali accordi, programmi o progetti sono coinvolti, ognuno per le specifiche attività, le Regioni e le Provincie autonome, il Ministero della salute, il Ministero della Difesa e il Ministero degli Affari Esteri;

Si conviene

1. Il Ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome, ciascuno per la propria competenza, sono impegnati a perseguire programmi per l'appropriato utilizzo nazionale dei prodotti medicinali emoderivati, con particolare riferimento ai fattori della coagulazione derivanti dalla lavorazione del plasma raccolto sul territorio nazionale, in linea con le evidenze di efficacia e sicurezza prodotte dalla letteratura internazionale.

2. Ai fini di un utilizzo razionale ed etico dei prodotti medicinali o prodotti intermedi derivati dal plasma nazionale eccedenti il fabbisogno regionale e nazionale, tenuto conto di quanto previsto al punto 1 e le disposizioni vigenti in materia, senza fini di lucro, viene promosso l'avvio di specifici accordi, programmi o progetti, nell'ambito dei quali si possono prevedere l'esportazione o la cessione dei medicinali emoderivati o dei prodotti intermedi di lavorazione del plasma, eccedenti il fabbisogno nazionale, il supporto all'organizzazione dei sistemi trasfusionali dei Paesi destinatari degli interventi, la formazione e addestramento delle risorse umane, nonché il supporto alla progettazione ed implementazione di reti assistenziali per i pazienti affetti da emofilia e da malattie emorragiche congenite (MEC).

3. Per le predette finalità, il Ministero della salute, avvalendosi del Centro Nazionale Sangue nell'ambito delle risorse ad esso assegnate, in collaborazione con le Regioni e Province Autonome interessate, con l'ausilio tecnico-scientifico di qualificati esperti di settore e la sinergia con organizzazioni professionali e associazioni di settore presenti in Italia e tenendo conto dei programmi di collaborazione su base multilaterale e bilaterale:

a) identifica promuove e supporta programmi, progetti o protocolli a valenza umanitaria e scientifica, al fine di garantire un utilizzo etico, razionale ed economicamente sostenibile dei farmaci emoderivati e delle loro frazioni intermedie di lavorazione, eccedenti i fabbisogni nazionali;

b) supporta l'organizzazione del sistema trasfusionale dei Paesi destinatari dell'intervento, anche attraverso la formazione e l'addestramento del personale, nonché la progettazione e l'implementazione di servizi/reti assistenziali per i pazienti affetti da malattie emorragiche congenite (MEC).

4. Le attività sopra indicate, finalizzate al sostegno dei Paesi carenti nella disponibilità di prodotti emoderivati, devono essere svolti senza fini di lucro e senza oneri aggiuntivi per gli Enti interessati. Il recupero dei costi di produzione (costi di raccolta e costi di lavorazione) ove applicato, ha come riferimento almeno quanto addebitato dall'industria di frazionamento quali costi specifici e generali per la produzione dei prodotti medicinali emoderivati. Le modalità di recupero dei costi di produzione delle Regioni e Province Autonome devono trovare esplicitazione negli accordi.

5. Il Ministero della Difesa si impegna a supportare i programmi, progetti o protocolli a valenza umanitaria e scientifica di cui ai punti 2, attraverso il trasporto dei prodotti emoderivati, già preventivamente imballati per garantirne l'integrità durante il viaggio e conferiti presso le basi nazionali di partenza dei vettori verso gli «entry point» appositamente individuati nei territori e per il periodo in cui si svolgono le missioni internazionali, compatibilmente con le prioritarie esigenze istituzionali e con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili.

6. Il Ministero degli Affari Esteri si impegna a promuovere o sostenere accordi, programmi o progetti, di cui al punto 2, nell'ambito delle attività di programmazione, elaborazione e applicazione degli indirizzi della politica di cooperazione e delle politiche di settore relative alla sanità, nonché nell'ambito degli interventi di emergenza, per i quali prevede la cessione dei medicinali emoderivati, dei prodotti intermedi di lavorazione del plasma, la crescita dell'organizzazione del sistema trasfusionale e della rete assistenziali delle MEC.

7. Le Regioni e le Province autonome, nell'ambito di propri accordi, programmi o progetti, secondo le norme vigenti, si impegnano a cedere, per il tramite delle Aziende di produzione di emoderivati con cui hanno stipulato le convenzioni, i medicinali emoderivati o i relativi prodotti

intermedi di lavorazione del plasma, eccedenti i fabbisogni nazionali, al fine di prevenirne la scadenza per mancato utilizzo, anche con recupero dei costi di produzione.

8. Per l'attuazione di quanto previsto nel presente atto si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Roma, 7 febbraio 2013

Il Presidente: GNUDI

Il Segretario: SINISCALCHI

13A03967

ACCORDO 13 marzo 2013.

Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla definizione dei percorsi regionali o interregionali di assistenza per le persone affette da Malattie Emorragiche Congenite (MEC).». (Rep. atti n. 66/CSR).

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella odierna seduta del 13 marzo 2013:

Visti gli articoli 2, comma 2, lett. *b)* e 4, comma 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che affidano a questa Conferenza il compito di promuovere e sancire accordi tra Governo e Regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

Vista la nota del 7 dicembre 2012 con la quale il Ministero della salute ha inviato la proposta di accordo indicata in oggetto che, in data 11 dicembre 2012, è stata diramata alle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano;

Vista la lettera in data 17 gennaio 2013 con la quale la Regione Veneto, Coordinatrice della Commissione salute, ha chiesto la convocazione per il giorno 19 febbraio 2013 di una riunione tecnica per l'esame della proposta di accordo di cui trattasi;

Considerato che, nel corso dell'incontro tecnico svoltosi il 19 febbraio 2013, le Regioni e le Province autonome hanno formulato alcune richieste emendative, che i rappresentanti del Ministero della salute hanno ritenuto accoglibili;

Vista la lettera del 21 febbraio 2013 con la quale il Ministero della salute ha inviato una nuova versione dello schema di accordo di cui trattasi che tiene conto degli approfondimenti svolti nel corso della predetta riunione tecnica;

Vista la nota del 25 febbraio 2013 con la quale tale nuova versione è stata diramata alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano;

Vista la lettera in data 25 febbraio 2013, portata a conoscenza del Ministero della salute in pari data, con la quale la Regione Veneto, Coordinatrice interregionale in sanità, ha avanzato talune richieste emendative dello schema di accordo nella versione di cui all'anzidetta nota del 21 febbraio 2013;

Vista la lettera del 26 febbraio 2013 con la quale il Ministero della salute ha trasmesso una definitiva versione dello schema di accordo indicato in oggetto, che tiene conto delle menzionate proposte emendative avanzate dalle Regione Veneto;

Vista la nota del 27 febbraio 2013 con la quale tale definitiva versione è stata diramata alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano;

Rilevato che l'argomento è stato iscritto all'ordine del giorno della seduta di questa Conferenza del 28 febbraio 2012, la quale non ha avuto luogo;

Vista la nota in data 4 marzo 2013 con la quale la Regione Veneto, Coordinatrice della Commissione salute, ha comunicato il parere tecnico favorevole sulla versione dello schema di accordo di cui trattasi diramata con la citata nota del 27 febbraio 2013;

Considerato che, nel corso dell'odierna seduta, i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso parere favorevole al perfezionamento dell'accordo nella versione diramata con la predetta nota del 27 febbraio 2013;

Acquisito, nel corso dell'odierna seduta, l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome;

Sancisce accordo

tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nei seguenti termini:

Considerati:

il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 recante: «Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private», che definisce le attività di valutazione e miglioramento della qualità in termini metodologici e prevede tra i requisiti generali richiesti alle strutture pubbliche e private che le stesse siano dotate di un insieme di attività e procedure relative alla gestione, valutazione e miglioramento della qualità;

il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, e in particolare l'art. 1, comma 7, che prevede che, su richiesta delle Regioni o direttamente, il Ministero della sanità elabori apposite linee-guida in funzione dell'applicazione coordinata del Piano sanitario nazionale e della normativa di settore, salva l'autonoma determinazione regionale in ordine al loro recepimento;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, recante: «Definizione dei livelli essenziali di assistenza», che indica la necessità di individuare percorsi diagnostico-terapeutici sia per il livello di cura ospedaliera, sia per quello ambulatoriale";

il decreto del Ministro della sanità 18 maggio 2001, n. 279 recante: «Regolamento di istituzione della rete nazionale delle malattie rare e di esenzione dalla partecipazione al costo delle relative prestazioni sanitarie ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera *b)* del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 luglio 2001, n. 160 Supplemento Ordinario n. 180/L, e, in particolare, l'art. 2, commi 1, 2 e 3, che istituisce la Rete nazionale per la prevenzione, la sorveglianza, la diagnosi e la terapia delle malattie rare;

l'Accordo tra il Ministero della salute, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulle «Linee guida per le attività di genetica medica» sancito da questa Conferenza nella seduta del 15 luglio 2004 (Rep. Atti n. 2045/CSR);

il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2006 recante «Approvazione del piano sanitario nazionale 2006-2008» che afferma la necessità di pervenire alla identificazione di presidi di riferimento sovra-regionali e nazionali per le malattie estremamente rare così come per quelle che richiedono trattamenti particolarmente impegnativi;

l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano su «Riconoscimento di Centri di coordinamento regionali e/o interregionali, di Presidi assistenziali sovraregionali per patologie a bassa prevalenza e sull'attivazione dei registri regionali ed interregionali delle malattie rare», sancito da questa Conferenza il 10 maggio 2007 (Rep. Atti n. 103/CSR), con il quale si è convenuto che la rete nazionale per le malattie rare, ivi comprese i presidi accreditati per le MEC, è costituita dalle reti regionali o interregionali formalmente identificate dalle Regioni con deliberazioni di Giunta e con il quale si istituiscono i Centri di coordinamento regionale o interregionale per le Malattie rare, con compiti di monitoraggio, controllo e valutazione dell'attività svolta dall'intera rete per le Malattie rare, di sorveglianza epidemiologica e gestione dei flussi informativi dalla Regione all'ISS ed infine di definizione di percorsi assistenziali e di protocolli terapeutici in collaborazione con i presidi accreditati per specifico gruppo di patologia.

l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per l'attuazione delle linee guida per le attività di genetica medica sancito da questa Conferenza nella seduta del 26 novembre 2009 (Rep. Atti n. 24), con il quale si è convenuto di promuovere e adottare percorsi diagnostico assistenziali, sulla base di Linee guida scientificamente valutate, di implementare sistemi di monitoraggio delle attività mediante idonei indicatori, di programmare le attività di genetica medica garantendo la distribuzione territoriale ottimale, di adottare procedure specifiche di accreditamento delle strutture, di integrare le attività con le reti di assistenza già attive in ambito regionale e interregionale con particolare attenzione alla rete delle malattie rare;

la Direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera, ed in particolare l'art. 12 relativo a Reti di riferimento europee e l'art. 13 relativo alle malattie rare;

l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano per la promozione ed attuazione di accordi di collaborazione per l'esportazione di prodotti plasmaderivati a fini umanitari, sancito da questa Conferenza il 7 febbraio 2013 (Rep. Atti n. 37/CSR);

che le malattie emorragiche congenite (MEC) sono malattie rare ed ereditarie caratterizzate dal deficit di una proteina plasmatica necessaria per la coagulazione del sangue il cui trattamento farmacologico, basato sia su prodotti plasmaderivati sia su prodotti a tecnologia , ricombinante, incrementando l'aspettativa di vita ha contemporaneamente esposto la popolazione emofilica al rischio di sviluppare concomitanti morbosità, sia correlate alla patologia di base (sviluppo di inibitori, artropatia emofilica, etc.) o al suo trattamento (epatiti e *HIV)*, sia non correlate, in analogia a quelle della popolazione generale (malattie cardiovascolari, tumorali e dismetaboliche, etc.), con un grave impatto sulla gestione clinica;

che presso l'ISS è formalmente istituito il Registro nazionale per le Malattie rare che monitora anche le MEC e che le Regioni hanno assunto un debito informativo verso di esso in base all'Accordo del 10 maggio 2007 e che nello stesso ISS era già da tempo attivo un monitoraggio su alcuni aspetti dell'assistenza alle persone con MEC, tramite un data base attivo dal 1988 in collaborazione con la Società scientifica di settore (AICE);

che per fornire una risposta adeguata ai bisogni dei pazienti risulta necessario definire percorsi assistenziali integrati incentrati sui Centri di cura delle MEC, presidi accreditati in base al DM 279/2001, in grado di fornire un'assistenza globale e multi-specialistica;

l'opportunità, viste le funzioni attribuite ai Presidi della Rete nazionale per le malattie rare dal citato decreto del Ministro della sanità 18 maggio 2001, n. 279, e dall'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 10 maggio 2007, che ogni Regione, o gruppi di Regioni, definiscano specifici percorsi assistenziali che accompagnino le persone affette da MEC attraverso tutte le fasi di malattia, evitando discontinuità di cura tra diversi ambiti assistenziali e prestazioni specialistiche, allo scopo di garantire una uniforme assistenza sanitaria ai pazienti sul territorio nazionale;

la necessità di definire un percorso assistenziale di riferimento che possa rispondere in modo adeguato ai bisogni essenziali per la diagnosi, la cura, la gestione delle emergenze, il trattamento domiciliare dei pazienti affetti da MEC;

il documento elaborato dal gruppo di lavoro costituito presso i1 Centro Nazionale Sangue (CNS), a seguito dell'istanza della Federazione delle associazioni Emofilici (FedEmo), costituito da rappresentanti delle Regioni Emilia Romagna, Lombardia, Marche, Puglia, Toscana e Veneto, da rappresentanti della FedEmo, della Associazione Italiana Centri Emofilia (AICE) e del Ministero della salute, dal quale, tra l'altro, emerge una rilevante variabilità nella distribuzione territoriale e nella qualità dei servizi offerti, nonostante la presenza dei Centri di cura per le MEC su tutto il territorio nazionale;

Si conviene

1. Sulla necessità di garantire un'adeguata presa in carico del paziente con MEC in tutto il territorio nazionale, riducendo differenze ed iniquità di accesso alla diagnosi, alle cure e ai trattamenti ottimali in base alle evidenze scientifiche, tenendo conto degli indirizzi per la definizione di percorsi regionali o interregionali di assistenza per le persone affette da MEC, riportati nel documento elaborato dal gruppo di lavoro, coordinato dal Centro Nazionale Sangue, Allegato sub *A)*, parte integrante del presente atto.

2. Le Regioni e le Province Autonome, nel rispetto della loro autonomia, si impegnano a definire il percorso assistenziale per le persone affette da MEC, al fine di garantire qualità, sicurezza ed efficienza nell'erogazione dei LEA, con riferimento a:

la formulazione della diagnosi, comprese l'informazione e l'eventuale definizione diagnostica dei familiari del paziente;

il processo di cura, che può includere diversi trattamenti tra cui anche la prescrizione e la somministrazione dei concentrati di fattore della coagulazione;

la gestione delle emergenze emorragiche;

la prevenzione e il trattamento delle complicanze dirette ed indirette della patologia.

3. In attuazione del presente accordo le Regioni e le Province Autonome si impegnano a:

a) definire un approccio integrato al percorso assistenziale per la diagnosi e terapia dei pazienti affetti da MEC;

b) attuare un modello assistenziale per la gestione delle emergenze emorragiche;

c) predisporre specifiche iniziative per rendere effettivo il trattamento domiciliare delle MEC;

d) consolidare la raccolta dati e l'attività di sorveglianza attiva delle MEC a livello regionale, in collegamento con il Registro nazionale malattie rare presso l'ISS secondo le modalità già definite dall'Accordo del 10 maggio 2007;

e) promuovere iniziative volte a garantire la disponibilità di competenze professionali idonee alla gestione clinica dei pazienti affetti da MEC;

f) definire i collegamenti tra la rete dei presidi accreditati di diagnosi e cura delle MEC già individuati ai sensi del DM 279/2001 e le altre strutture regionali ed interregionali coinvolte nel percorso assistenziale del paziente di cui al punto 2;

g) recepire, con propri provvedimenti, il presente Accordo entro sei mesi dalla definizione dello stesso.

4. Le Regioni e le Province Autonome si impegnano a verificare il funzionamento della rete di assistenza alle persone con MEC in base allo stato attuale delle evidenze scientifiche ed ai principi di massima appropriatezza, intesa come garanzia di efficacia, sicurezza ed economicità. A tal riguardo, sono fortemente raccomandabili azioni di controllo dell'appropriatezza prescrittiva e dell'adeguato utilizzo di prodotti ricombinanti e plasmaderivati.

5. Il monitoraggio delle attività previste dal presente Accordo verrà effettuato in collaborazione tra le Regioni e le Province autonome, il Ministero della salute, il Centro nazionale sangue e le altre Istituzioni ed Enti interessati.

6. Per l'attuazione del presente Accordo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Roma, 13 marzo 2013

Il Presidente: GNUDI

Il Segretario: SINISCALCHI

ALLEGATO *A*

Indirizzi per i percorsi regionali o interregionali di assistenza per le persone affette da Malattie Emorragiche Congenite (MEC)

Al fine di assicurare l'assistenza e la presa in carico dei pazienti con Malattie Emorragiche Congenite (MEC), si forniscono di seguito indicazioni per la definizione di un percorso assistenziale finalizzato a rispondere in modo adeguato ai bisogni essenziali per la diagnosi, la cura, la gestione delle emergenze, il trattamento domiciliare dei pazienti affetti da MEC e per garantire una uniforme assistenza sanitaria ai pazienti affetti da MEC, su tutto il territorio nazionale.

In particolare, vengono riportate le indicazioni per l'approccio integrato al percorso assistenziale dei pazienti affetti da MEC e vengono indicate specifiche attività della rete dei presidi accreditati di diagnosi e cura delle MEC, fermi restando i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie di cui al D.P.R. del 14 gennaio 1997, quelli previsti dall'art. 2, commi 1, 2 e 3 del decreto 18 maggio 2001, n. 279, e dall'accordo Stato-Regioni del 10 maggio 2007, nonché quelli previsti dalle normative regionali in tema di autorizzazione e di accreditamento. Tali indirizzi sono in linea con i criteri definiti a livello europeo per l'accreditamento all'interno delle reti europee dei Centri di riferimento per le malattie rare (European Reference Networks), di cui alla Direttiva sull'assistenza sanitaria transfrontaliera, e tengono conto dei documenti guida e della letteratura nazionale e internazionale specifica nella gestione organizzativa delle MEC (European Haemophilia Principle of Care, EUHANET, *etc)*.

PARTE 1

1. APPROCCIO INTEGRATO AL PERCORSO ASSISTENZIALE DEI PAZIENTI AFFETTI DA MEC

1.1 Le Regioni, anche attraverso appositi accordi interregionali, definiscono un modello assistenziale ed organizzativo che garantisca l'integrazione e il collegamento tra i presidi accreditati MEC pediatrici e per adulti e tra questi e le strutture e/o unità operative specialistiche (es. ortopedia, fisiatria e terapia riabilitativa, pronto soccorso, diagnostica di laboratorio, odontoiatria, epatologia-infettivologia, genetica medica), per la presa in carico dei pazienti affetti da MEC e per la gestione dei percorsi assistenziali nell'ambito della rete ospedaliera e territoriale.

1.2 Le Regioni e le Province autonome assicurano funzioni assistenziali di diverso livello di complessità attraverso i Presidi accreditati MEC, in base a quanto previsto dal DM 279/2001, che erogano le prestazioni direttamente e/o attraverso strutture/unità operative funzionalmente collegate.

Le funzioni clinico-assistenziali che caratterizzano ogni presidio accreditato MEC sono:

a. Presa in carico ed assistenza ai pazienti in tutte le fasi della malattia (diagnosi, cura, prevenzione, follow-up, riabilitazione) utilizzando competenze cliniche e laboratoristiche interne o esterne ai presidi.
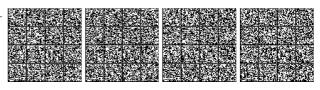
b. identificazione e gestione di percorsi dedicati per il ricovero in ambiente medico e per interventi chirurgici minori e maggiori in degenza ordinaria, in day-hospital e in regime ambulatoriale, dei pazienti affetti da MEC.

c. Organizzazione di periodici corsi di formazione e addestramento per il trattamento domiciliare in sede locale e/o in collaborazione con altri presidi accreditati MEC.

d. Promozione di programmi di prevenzione, informazione e formazione rivolti a pazienti ed operatori sanitari sul tema specifico delle MEC.

e. consulenza genetica dei pazienti e delle famiglie.

1.3 Le Regioni devono assicurare le seguenti funzioni più complesse, in collegamento con quanto svolto dai presidi accreditati MEC:

a. Attività diagnostica e terapeutica di elevata complessità svolta attraverso l'attivazione di competenze specialistiche coordinate nell'ambito di percorsi condivisi,

b. Disponibilità telefonica di un medico con esperienza specifica nel trattamento delle coagulopatie a supporto della gestione delle emergenze emorragiche.

c. Consulenza telefonica da parte di personale medico esperto in problemi delle malattie emorragiche per la consulenza al territorio di riferimento.

d. Partecipazione ad attività di ricerca e formazione multicentrica con eventuale coinvolgimento anche internazionale.

1.4 Le Regioni definiscono i percorsi di diagnostica genetica pre e postnatale e la relativa consulenza genetica, secondo quanto previsto dall'Accordo Stato Regioni del 15 luglio 2004 e dal successivo Accordo del 26 novembre 2009.

1.5 Le Regioni identificano i laboratori che assicurino l'esecuzione dei test di coagulazione funzionali alla diagnosi, alla terapia e follow-up del paziente affetto da MEC e quelli h24 funzionali all'emergenza.

2. RETE REGIONALE PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE EMORRAGICHE

2.1 Le Regioni e le Province Autonome definiscono, anche attraverso accordi interregionali, il modello assistenziale ed organizzativo per la gestione delle emergenze emorragiche e per la consulenza telefonica da parte di personale medico esperto di MEC.

2.2. Le Regioni promuovono protocolli, percorsi assistenziali ed attività di formazione, anche in accordo con la rete dell'Emergenza-Urgenza e la rete dei presidi accreditati MEC, finalizzati alla corretta gestione dell'emergenza nel paziente affetto da MEC nel territorio. I protocolli contengono indicazioni in merito all'assegnazione del codice di triage e ai percorsi di trattamento del paziente.

3. TRATTAMENTO DOMICILIARE DELLE MEC

3.1 Le Regioni garantiscono la terapia/trattamento domiciliare delle MEC, anche attraverso specifici provvedimenti, tenendo conto dei progressi tecnico-scientifici e degli specifici bisogni dei pazienti.

4. APPROVVIGIONAMENTO, DISTRIBUZIONE ED UTILIZZO DEI PRODOTTI MEDICINALE PER IL TRATTAMENTO DELLE MEC

4.1 Le Regioni programmano, sentite le Strutture regionali di coordinamento per le attività trasfusionali, l'approvvigionamento dei prodotti medicinali per il trattamento delle MEC, al fine di garantire la continuità della terapia in qualsiasi regime di trattamento e assicurano il costante monitoraggio dei dati relativi ai consumi tramite i Servizi Farmaceutici territoriali e ospedalieri ed i sistemi informativi eventualmente già costituiti a livello regionale.

PARTE II

"PRESIDI ACCREDITATI PER LA DIAGNOSI E CURA DELLE MEC"

PRESIDI ACCREDITATI MEC

1. Le Regioni e le Province Autonome individuano, in base alle attuali disposizioni normative, i presidi accreditati MEC tra quelli in possesso di specifica e documentata competenza ed esperienza nella diagnosi e nel trattamento delle MEC che erogano le prestazioni direttamente e/o attraverso strutture/unità operative funzionalmente collegate.

I presidi svolgono le seguenti attività:

1. Per ogni paziente in carico predispongono e mantengono aggiornata una cartella paziente costituita dall'insieme di tutte le registrazioni inerenti all'attività assistenziale relativa al paziente;

2. formulano la diagnosi di coagulopatia riportando almeno i seguenti elementi: patologia, livello di gravità, presenza o meno di inibitore, ereditarietà;

3. predispongono il certificato di diagnosi di malattia rara, secondo le modalità definite dalle Regioni, valido in tutto il territorio nazionale, ai fini del rilascio al paziente dell'attestato di esenzione da parte dell'ASL di residenza;

4. contestualmente alla formulazione della diagnosi di coagulopatia, rilasciano al paziente, unitamente ai referti degli esami di laboratorio effettuati, una relazione dettagliata contenente: diagnosi, terapia, follow-up e ogni altra indicazione utile alla gestione della malattia, anche in situazione di emergenza. Copia della relazione deve essere conservata in cartella;

5. contestualmente alla formulazione della diagnosi di coagulopatia, rilasciano al paziente piano terapeutico personalizzato contenente le prescrizioni del concentrato di fattore di coagulazione da utilizzare, con relativa posologia e le eventuali altre prescrizioni che il clinico riterrà opportune;

6. contestualmente alla formulazione della diagnosi di coagulopatia, rilasciano, una scheda informativa sintetica contenente indicazioni in merito al prodotto terapeutico da utilizzare, con relativi dosaggi consigliati, e alle procedure da adottare in caso di episodi emorragici minori e maggiori e riferimenti pratici circa i servizi, i diritti del paziente e relativa modalità di accesso;

7. adottano appositi protocolli che definiscono i criteri da applicare per la ricerca, la titolazione e l'eventuale follow-up dell'inibitore contro i fattori della coagulazione;

8. adottano appositi protocolli in collaborazione con le reti di genetica finalizzati a garantire l'avvio di un percorso diagnostico per i familiari del paziente, comprensivo di consulenza genetica e diagnostica genetica pre e postnatale;

9. per ogni paziente in carico, definiscono e periodicamente aggiornano lo specifico programma di trattamento, contenente almeno: prodotto individuato, dosaggio, regime di trattamento, motivazioni della scelta terapeutica ed eventuali modalità di attivazione del trattamento domiciliare, definite ín collaborazione con l'assistenza territoriale. I presidi accreditati devono acquisire il consenso informato del paziente all'attuazione del programma;

10. mettono a disposizione dei pazienti istruzioni scritte e strumenti per la registrazione degli elementi relativi alle infusioni di prodotti terapeutici a domicilio o presso l'ambulatorio del medico curante;

11. verificano periodicamente l'idoneità dei pazienti all'autoinfusione e ne documentano gli esiti nella cartella paziente;

12. registrano e/o acquisiscono e conservano nella cartella del paziente le registrazioni relative alle infusioni di prodotti terapeutici effettuate dal paziente a domicilio, presso i presidi accreditati MEC e presso altre unità operative eventualmente coinvolte nel trattamerato;

13. pianificano ed organizzano controlli/cheek-up periodici (almeno annuali) a cui sottoporre i pazienti affetti da MEC presi in carico;

14. adottano appositi protocolli per la valutazione multidisciplinare ai fini dell'effettuazione dei controlli/check up periodici e del monitoraggio dei pazienti con complicanze associate alla MEC (pazienti con inibitore, affetti da artropatia, epatopatia cronica, infezione da *HIV)*;

15. assicurano, in collaborazione con le farmacie ospedaliere e territoriali ed in base alle procedure di approvvigionamento dei prodotti terapeutici predisposte dalle Regioni, in modo da garantire una adeguata disponibilità quali-quantitativa per la tipologia ed il numero dei pazienti assistiti, la continuità terapeutica, in ambito di ricovero e ambulatoriale, ed un appropriato e tempestivo trattamento degli episodi emorragici e delle emergenze;

16. garantiscono per ogni paziente assistito il corretto accesso ai percorsi terapeutici organizzati per la fruizione delle prestazioni specialistiche, attraverso protocolli scritti con le unità operative che erogano le prestazioni, tenuto conto dei protocolli e delle disposizioni definite a livello regionale per l'accesso a specifici servizi specialistici;

17. sono funzionalmente collegati a laboratori che garantiscono l'esecuzione almeno dei seguenti test di coagulazione:

Tempo di Trombina;

Test di miscela a PTT;

Test di miscela PT/TT;

Test per la diagnosi di Lupus anticoagulante;

Dosaggio fattore VIII;

Dosaggio fattore IX;

Ricerca inibitore;

Dosaggio fattore Von Willebrand: VWF:Ag;

Dosaggio fattori Fibrinogeno, 11, V, VII, X, XI, XII, XIII;

Studio funzionalità piastrinica indotta da ADP, Collageno, Adrenalina, Ristocetina;

18. si avvalgono di laboratori per i test di coagulazione che garantiscono la disponibilità dei referti nei tempi adeguati e compatibili con l'urgenza della richiesta;

19. mettono a disposizione dei pazienti e dei loro familiari adeguato materiale informativo aggiornato inerente alle caratteristiche dell'emofilia e delle altre MEC, nonché alle problematiche legate alla vita quotidiana dei soggetti affetti da tali patologie;

20. in base alle direttive regionali, organizzano, periodicamente, con la collaborazione di altri Centri e delle Associazioni locali di pazienti, eventi finalizzati all'informazione e alla formazione del paziente affetto da MEC e dei suoi familiari, inclusi corsi di autoinfusione domiciliare;

21. organizzano periodicamente eventi formativi e di aggiornamento destinati ai Presidi collaboranti sul territorio (dipartimenti di emergenza-accettazione ed altri dipartimenti e servizi ospedalieri, MMG e pediatri di libera scelta, servizio 118, servizi farmaceutici, ...) inerenti ai corretto approccio diagnostico-terapeutico da adottare con i pazienti MEC;

22. alimentano i flussi correnti e gli specifici flussi informativi implementati dalle Regioni ai fini di sorveglianza epidemiologica, farmacovigilanza, programmazione sanitaria e valutazione di farmacoeconomia, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

23. assicurano una sistematica attività di valutazione della performance e una attività di audit riferita sia agli aspetti clinici che a quelli organizzativi e assistenziali e forniscono evidenza di attivazione di processi di miglioramento continuo (clinico-assistenziale ed organizzativo) conseguenti alle attività di verifica, anche attraverso il coinvolgimento dei pazienti e delle associazioni, aderendo anche, senza oneri aggiuntivi, a programmi di miglioramento della qualità su base professionale (revisione tra pari).

PERCORSO ASSISTENZIALE DEL PAZIENTE CON MEC

1. Le Regioni si impegnano a definire in modo formale i percorsi assistenziali delle persone con MEC secondo un approccio integrato ed attraverso la definizione condivisa di procedure diagnostiche e terapeutiche, attraverso i presidi accreditati MEC e una rete di unità operative in grado di prendere in carico il paziente qualora siano necessarie prestazioni specialistiche non erogate dai presidi accreditati stessi. Tale rete deve comprendere le seguenti competenze:

ortopedia

fisiatria e terapia riabilitativa;

chirurgia generale e specialistica;

odontoiatria;

gastroenterologia/epatologia;

malattie infettive;

ostetricia-ginecologia;

pronto soccorso;

diagnostica di laboratorio;

2. Per i pazienti pediatrici deve essere previsto un riferimento ematologico pediatrico e devono essere previste procedure che facilitano la transizione nel passaggio dall'età pediatrica all'età adulta.

3. Il rapporto tra presidi accreditati MEC ed unità operative specialistiche della rete è regolamentato da specifici atti regionali.

4. I percorsi clinico-assistenziali saranno sottoposti ad una sistematica attività di valutazione della performance e una attività di audit riferita sia agli aspetti clinici che a quelli organizzativi e assistenziali. Tra le valutazioni verranno compresi anche processi di miglioramento continuo (clinico-assistenziale ed organizzativo) conseguenti alle attività di verifica, anche attraverso il coinvolgimento dei pazienti e delle associazioni, aderendo anche, senza oneri aggiuntivi, a programmi di miglioramento della qualità su base professionale (revisione tra pari).

5. La rete che supporta i percorsi dei pazienti potrà partecipare ad attività di ricerca ed attività di formazione multicentriche con coinvolgimento anche internazionale.

GLOSSARIO

Presidio accreditato MEC	Presidio sanitario deputato alla diagnosi, al trattamento e alla gestione a lungo temine dei pazienti affetti da emofilia e da altre MEC, secondo quanto definito dal DM 279/2001.
Emergenza emorragica	Situazione clinica in cui siano minacciate le funzioni vitali del paziente a causa di una grave emorragia e per cui il differimento del trattamento può mettere in pericolo la vita del paziente stesso.
Follow-up	Periodo di osservazione, secondo un definito protocollo di indagini cliniche, in cui vengono osservate determinate variabili biologiche e/o cliniche di un paziente allo scopo di seguirne l'evoluzione del quadro clinico o di monitorare l'andamento della patologia di base.
MEC	Malattie Emorragiche Congenite
Trattamento domiciliare	Somministrazione endovenosa di concentrati dei fattori della coagulazione di origine plasmatica o ricombinante e altri trattamenti specifici effettuata dal paziente o da un suo assistente, familiare o terzo, senza la presenza di personale medico, all'atto dell'insorgenza di una emorragia, in occasione di un evento traumatico e per eseguire i trattamenti di profilassi e immunotolleranza programmati e prescritti dal presidio accreditato

13A03966

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

DELIBERA 24 aprile 2013.

Trattamento di dati personali per attività di propaganda elettorale. Esonero dall'informativa. (Delibera n. 228).

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

Visto il «Codice in materia di protezione dei dati personali», d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito Codice);

Considerato che nel mese di maggio 2013 si terranno le elezioni dei sindaci e dei consigli comunali, nonché dei consigli circoscrizionali e che nel mese di giugno 2013 si terrà, altresì, l'elezione del presidente e del consiglio regionale della Regione Valle D'Aosta;

Considerato che partiti, movimenti politici, sostenitori e singoli candidati intraprendono numerose iniziative di selezione di candidati alle elezioni, di comunicazione e di propaganda elettorale, e che ciò comporta l'impiego di dati personali per l'inoltro di messaggi elettorali e politici al fine di rappresentare le proprie posizioni in relazione alle consultazioni elettorali;

Considerato che il diritto riconosciuto a tutti i cittadini di concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale (art. 49 Cost.) deve essere esercitato nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone cui si riferiscono i dati utilizzati, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 2 del Codice;

Considerato che, se i dati sono raccolti presso l'interessato, quest'ultimo deve essere previamente informato in ordine alle finalità, alle modalità e alle altre caratteristiche del trattamento, salvo che per gli elementi già noti alla persona che fornisce i dati (art. 13, commi 1 e 2, del Codice);

Visto che, se i dati non sono invece raccolti presso l'interessato, la predetta informativa è resa all'interessato all'atto della registrazione dei dati o, quando è prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione (art. 13, comma 4, del Codice);

Considerato che il Garante, qualora i dati non sono raccolti presso l'interessato, ha il compito di dichiarare se l'adempimento all'obbligo di rendere l'informativa, da parte di un determinato titolare del trattamento, comporta o meno un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato, e di prescrivere in tal caso eventuali misure appropriate (art. 13, comma 5, lett. *c)*, del Codice);

Visto il provvedimento generale di questa Autorità del 7 settembre 2005 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 settembre 2005, n. 212 e in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1165613) con il quale sono stati indicati i presupposti in base ai quali partiti, movimenti politici, comitati promotori, sostenitori e singoli candidati possono utilizzare lecitamente dati personali a fini di comunicazione politica, nonché di propaganda elettorale e referendaria;

Ritenuto, altresì, che le prescrizioni del menzionato provvedimento devono intendersi qui integralmente richiamate, a esclusione della lett. *B)* del punto 4, relativo al trattamento dei dati personali degli intestatari di utenze pubblicate negli elenchi telefonici per finalità di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale; il trattamento di tali dati, infatti, è ora ammesso senza il preventivo consenso degli interessati, salvo che gli stessi non abbiano esercitato il diritto di opposizione mediante l'iscrizione nel «Registro pubblico delle opposizioni» disciplinato dal d.P.R. del 7 settembre 2010, n. 178, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* del 2 novembre 2010, n. 256 (art. 130, commi 3-*bis* e ss., del Codice);

Considerato che, a seguito delle predette modifiche all'art. 130 del Codice e all'istituzione del Registro pubblico delle opposizioni, è stata introdotta per gli intestatari di utenze pubblicate negli elenchi telefonici una deroga al principio generale dell'obbligo di acquisirne preventivamente il consenso libero, specifico e informato, che opera solo per i trattamenti dei dati effettuati mediante telefonate con operatore fisico per finalità di invio di materiale pubblicitario, di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale;

Considerato che tale deroga non trova applicazione in relazione ai trattamenti di dati personali degli intestatari di utenze pubblicate negli elenchi telefonici effettuati per l'inoltro di messaggi elettorali e politici in relazione alle consultazioni elettorali, per i quali resta pertanto ferma la necessità di acquisire preventivamente il consenso informato degli interessati ai sensi degli artt. 13 e 23 del Codice;

Considerato, altresì, che il consenso dell'interessato deve essere preventivamente acquisito anche quando il trattamento dei dati personali per finalità di comunicazione e di propaganda elettorale venga realizzato mediante l'uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento di un operatore nonché mediante dispositivi quali, ad esempio, posta elettronica, telefax, messaggi del tipo Mms o Sms, come previsto dall'art. 130, commi 1 e 2, del Codice;

Considerato che il quadro di garanzie e di adempimenti richiamati con il citato provvedimento del 7 settembre 2005 opera anche in relazione alle prossime consultazioni elettorali;

Considerata la necessità di esonerare, in via temporanea, dall'obbligo di informativa di cui all'art. 13 del Codice partiti, movimenti politici, sostenitori e singoli candidati, che trattano dati personali per esclusiva finalità di selezione di candidati alle elezioni, di propaganda elettorale e di connessa comunicazione politica, nel circoscritto ambito temporale concernente le prossime consultazioni elettorali;

Ritenuto che, applicando i princìpi affermati nel citato provvedimento del 7 settembre 2005 a proposito dell'obbligo di informativa, deve ritenersi proporzionato rispetto ai diritti degli interessati esonerare i soggetti, che utilizzano i dati per esclusivi fini di selezione di candidati alle elezioni, di propaganda elettorale e di connessa comunicazione politica, dall'obbligo di rendere l'informativa, sino alla data del 31 agosto 2013, solo nelle ipotesi in cui:

I) i dati siano raccolti direttamente da pubblici registri, elenchi, atti o altri documenti conoscibili da chiunque senza contattare gli interessati, oppure

II) il materiale propagandistico che si intende inviare sia di dimensioni ridotte tali che, a differenza di una lettera, non sia possibile inserire un'idonea informativa anche sintetica;

Ritenuto che, decorsa la data del 31 agosto 2013, partiti, movimenti politici, sostenitori e singoli candidati possano continuare a trattare (anche mediante mera conservazione) i dati personali raccolti lecitamente secondo le modalità indicate nel predetto provvedimento del 7 settembre 2005, per esclusive finalità di selezione di candi-

dati alle elezioni, di propaganda elettorale e di connessa comunicazione politica, solo se informeranno gli interessati entro il 31 ottobre 2013, nei modi previsti dall'art. 13 del Codice;

Ritenuto che, nel caso in cui partiti, movimenti politici, sostenitori e singoli candidati non informino gli interessati entro il predetto termine del 31 ottobre 2013 nei modi previsti dall'art. 13 del Codice, i dati dovranno essere cancellati o distrutti;

Rilevato che l'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del Codice, con riferimento ai quali il titolare del trattamento è tenuto a fornire un idoneo riscontro;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Antonello Soro;

Tutto ciò premesso il garante

1. Ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. *c)*, del Codice, prescrive ai titolari di trattamento interessati che intendano utilizzare lecitamente dati personali a fini di comunicazione politica e di propaganda elettorale, al fine di rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti, di adottare le misure necessarie e opportune individuate nel provvedimento generale di questa Autorità del 7 settembre 2005, (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 settembre 2005, n. 212, e in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1165613), le cui prescrizioni si intendono integralmente richiamate nel presente provvedimento, a esclusione della lett. *B)* del punto 4 (Elenchi telefonici), in conseguenza delle modifiche all'art. 130 del Codice e dell'istituzione del «registro pubblico delle opposizioni».

2. Ai sensi dell'art. 13, comma 5, del Codice dispone che partiti, movimenti politici, sostenitori e singoli candidati:

a) possono prescindere dall'obbligo di informare gli interessati in ordine al trattamento dei dati personali che li riguardano, sino al 31 agosto 2013, solo se:

I) i dati siano raccolti direttamente da pubblici registri, elenchi, atti o altri documenti conoscibili da chiunque senza contattare i medesimi interessati, oppure

II) il materiale propagandistico che si intende inviare sia di dimensioni ridotte tali che, a differenza di una lettera, non sia possibile inserire un'idonea informativa anche sintetica;

b) possono continuare, decorsa la data del 31 agosto 2013, a trattare (anche mediante mera conservazione) i dati personali raccolti lecitamente secondo le modalità indicate nel predetto provvedimento del 7 settembre 2005, per esclusive finalità di selezione di candidati alle elezioni, di propaganda elettorale e di connessa comunicazione politica, solo se informeranno gli interessati entro il 31 ottobre 2013, nei modi previsti dall'art. 13 del Codice;

c) qualora non informino gli interessati entro il predetto termine del 31 ottobre 2013 nei modi previsti dall'art. 13 del Codice, devono cancellare o distruggere i dati.

3. Dispone la trasmissione di copia del presente provvedimento al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 aprile 2013

Il Presidente: SORO

Il relatore: SORO

Il segretario generale: BUSIA

13A03968

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

Trasmissione dei dati dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - settori ordinari e speciali - allineamento a 40.000 € della soglia minima per le comunicazioni *ex* art. 7, comma 8, del decreto legislativo n. 163/2006.

IL PRESIDENTE

Visto:

- Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture»;

- Il decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52 come modificato dalla legge di conversione 6 luglio 2012, n. 94 recante: «Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica»;

- il comunicato del Presidente dell'Autorità in data 4 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 21 aprile 2008, con il quale sono state rese note le modalità per l'invio all'Osservatorio delle informazioni relative ai contratti pubblici aventi ad oggetto l'esecuzione di opere o lavori, servizi e forniture di importo superiore a 150.000 euro;

- il comunicato del Presidente dell'Autorità in data 14 dicembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 20 dicembre 2010, con il quale si estendeva la rilevazione ai contratti di importo inferiore o uguale a 150.000 euro, ai contratti «esclusi» di cui agli artt. 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 26 del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 di importo superiore a 150.000 euro, e agli accordi quadro e fattispecie consimili;

- il comunicato del Presidente dell'Autorità in data 15 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 25 luglio 2011, con il quale veniva unificata a 40.000 euro la soglia minima per la comunicazione dei dati sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

- il Comunicato del Presidente del 2 maggio 2011 relativo alla semplificazione delle modalità di rilascio del CIG per micro contrattualistica e contratti esclusi (smartCIG);

Considerate:

- le prescrizioni dell'art. 8, co. 2 bis del citato decreto-legge n. 52/2012;

- le finalità di rilevazione dei dati connesse alle attività sia di vigilanza che di spending review;

Comunica

che, per gli appalti pubblicati a far data dal 1° gennaio 2013, la soglia dei 150.000 euro prevista dall'art. 7, co. 8 del DLgs 163/2006, è aggiornata al valore di 40.000 euro. Pertanto:

1. Per i contratti di lavori, servizi e forniture, di importo superiore a 40.000, dovranno essere inviati: per i settori ordinari, i dati relativi all'intero ciclo di vita dell'appalto; per i settori speciali fino all'aggiudicazione compresa, secondo le specifiche indicate nel richiamato Comunicato del 4 aprile 2008. Per le medesime fattispecie di importo inferiore o uguale a 40.000 euro, sarà necessaria la sola acquisizione dello SmartCIG.

2. Per i contratti parzialmente esclusi di cui artt. 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 26 del DLgs 163/2006 di importo superiore a 40.000 euro, dovranno essere inviati i dati fino alla fase di aggiudicazione compresa, secondo le specifiche indicate nel Comunicato del 14 dicembre 2010. Per le medesime fattispecie di importo inferiore o uguale a 40.000 euro, sarà necessaria la sola acquisizione dello SmartCIG.

3. Per i contratti relativi alle fattispecie di seguito elencate, ferme restando le modalità di trasmissione dei dati di cui al Comunicato del 14 dicembre 2010, si precisa che:

- i dati relativi agli accordi quadro e fattispecie consimili di importo superiore a 40.000 euro, dovranno essere comunicati relativamente alla fase di aggiudicazione ed eventuale stipula del contratto;

- i dati relativi ai contratti discendenti dagli accordi quadro e fattispecie consimili di importo superiore a 40.000 euro, dovranno essere comunicati: per i settori ordinari e speciali secondo le indicazioni di cui al punto 1; per i contratti parzialmente esclusi, secondo le indicazioni di cui al punto 2.

Per le medesime fattispecie di importo inferiore o uguale a 40.000 euro, sarà necessaria la sola acquisizione dello SmartCIG.

Roma, 29 aprile 2013

Il Presidente: SANTORO

13A03970

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

Avviso relativo alla variazione dei tassi di interesse offerti sui libretti di risparmio postale nominativi ordinari.

Ai sensi dell'art. 9, commi 3 e 4, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, si rende noto che i tassi di interesse offerti sui libretti di risparmio postale nominativi ordinari sono stabiliti come segue:

Tasso di interesse nominale annuo lordo praticato sui libretti nominativi ordinari a decorrere dal 10 maggio 2013 pari allo 0,50%;

Tasso premiale nominale annuo lordo praticato fino al 31 dicembre 2013 sui libretti nominativi ordinari Smart aperti a decorrere dal 10 maggio 2013 pari a 2,50%;

Tasso base nominale annuo lordo e Tasso sopra soglia nominale annuo lordo praticati sui libretti nominativi ordinari Smart aperti nel corso 2013 pari a 0,50% con decorrenza 10 maggio 2013.

Nei locali aperti al pubblico di Poste italiane S.p.A. sono a disposizione fogli informativi contenenti informazioni analitiche sull'emittente, sul collocatore, sulle caratteristiche specifiche di ogni tipologia di libretto e sulle principali clausole contrattuali, nonché sui rischi tipici dell'operazione.

Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli uffici postali e sul sito internet della CDP S.p.A. www.cassaddpp.it

13A03947

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera n. 46 adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro in data 28 marzo 2013.

Con ministeriale n. 36/0006157/MA004.A007/CONS-L-44 del 23 aprile 2013 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 46 adottata dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro (ENPACL) in data 28 marzo 2013, recante: «Tasso di capitalizzazione per la rivalutazione del montante contributivo dei trattamenti pensionistici in totalizzazione 2012».

13A04002

MARCO MANCINETTI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2013-GU1-107) Roma, 2013 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

€ 1,00